

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 70

ATTO DEL GOVERNO


SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*


(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 dicembre 2013)

10/12/2013
della G



Al Ministro della Giustizia

3/4-84 (2012)



Scelte Presidente,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmetto, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente: "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247."

Annamaria Cancellieri
Annamaria Cancellieri

10 DIC. 2013

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Relazione illustrativa

Premessa

Il presente decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") in forza della quale "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano...".

La legge ricordata, pertanto, coerentemente con la previgente norma primaria (art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale), dà per acquisito il riferimento ai parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, e disciplina le modalità di adozione del decreto che indica tali parametri, prevedendo che il predetto debba essere emanato dal Ministro della Giustizia "su proposta del CNF" (Consiglio Nazionale Forense: di seguito sempre "CNF").

Ne consegue che il DM 140/2012, che prevedeva specifiche indicazioni di parametri per la determinazione dei compensi anche agli avvocati, dal momento della entrata in vigore della legge ricordata, non è più applicabile a questi ultimi.

La legge citata, tuttavia, mentre da un lato rimane coerente con il sistema introdotto dall'art. 9 DL 1/2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), dall'altro se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche che in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge. Il parametro, quindi, non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma è "indirizzato anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali" (relazione illustrativa alla proposta CNF).

La proposta del CNF

In data 24 maggio 2013 è pervenuta a questo Dicastero la proposta del CNF: proposta messa a punto – si legge nella relazione che la accompagna – dopo aver sentito gli organi e le associazioni indicate dalla legge (senza intervento dei componenti esterni come previsto dalla legge 247/2012) e tenuto conto delle osservazioni da questi formulate.

Si apprende dalla relazione citata, che obiettivo primario della proposta è quello di superare una delle maggiori criticità poste in evidenza dal previgente sistema di determinazione dei parametri: la imprevedibilità dei costi del servizio legale. A tale aspetto critico, si è cercato di dare una soluzione (si legge) operando "una valutazione della quantità media di attività necessaria per una definizione di un procedimento e successivamente stabilendo in relazione a questa un compenso equo": il risultato vuole essere "un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi".

L'elaborato consegnato al Ministero si compone di una prima parte che comprende un articolato contenente la normativa per l'applicazione dei parametri e di una seconda nella quale sono riportate le tabelle, differenziate per tipologia di attività, contenenti valori/costi delle singole fasi nelle quali la attività si articola.

La parte normativa si distingue in relazione alle materie: giudiziale civile-amministrativa-tributaria; giudiziale penale; un ulteriore capo riguarda l'attività stragiudiziale nel suo complesso.

Il valore della causa è suddiviso in scaglioni progressivi, secondo quanto previsto per il contributo unificato. Per ogni scaglione è indicato, in corrispondenza di ciascuna fase della attività difensiva, il costo medio rispetto al quale sono previsti aumenti e/o riduzioni. Non vi è inderogabilità del minimo, ancorché sia individuata una soglia al di sotto della quale "non sarebbe opportuno andare" al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità della retribuzione e di dignità del lavoratore.

Recependo lo schema del DM 140/2012, anche la proposta di cui si tratta prevede una determinazione del compenso "svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato", così da stimolare la celerità del giudizio.

Infine, come già ricordato, il paramento non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali: di qui la necessità (imposta dall'art. 13 comma 7 della legge 249/2012) di porre il destinatario nelle condizioni di poter fare agevolmente una valutazione economica costi/benefici della azione legale che intende intraprendere. (Ancorché, sul punto, non si possa non rilevare che l'articolato proposto dal CNF – che si è comunque ritenuto di recepire anche sotto questo aspetto – in molte norme faccia riferimento al "giudice" e utilizzi il verbo "liquidare", con ciò denunciando che il destinatario privilegiato del regolamento è ritenuto essere l'organo giurisdizionale).

Lo schema di decreto

a) premessa

Il presente decreto ministeriale è stato redatto mantenendo inalterato l'impianto dello schema di cui alla sopra ricordata proposta proveniente dal CNF e confermandone in larga parte il contenuto.

Le modifiche apportate si sono rese necessarie ai fini di armonizzazione del presente decreto a quello (DM 140/2012) che riguarda i compensi di tutti gli altri professionisti (nel rispetto, ovviamente, laddove esistente, di una diversa previsione da parte di norma primaria, come, ad esempio, nel caso della individuazione dei destinatari).

Le modifiche apportate, peraltro, tengono, altresì, conto, delle doglianze sollevate dagli avvocati con riferimento a specifiche norme del DM 140/2012 che li riguardano: doglianze che il Ministro ha recepito e trasfuso in uno schema di decreto correttivo sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere nella adunanza del 20 dicembre 2012 e il cui *iter* si è interrotto in seguito alla approvazione della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Trattandosi di interventi conseguenti ad una interlocuzione con le associazioni forensi e da queste "approvate", nell'apportare le modifiche di armonizzazione di cui si è detto si è ritenuto ragionevole (e corretto) fare riferimento, laddove possibile, ai predetti.

b) Articolato

Nella parte normativa, quella cioè contenente le disposizioni per l'applicazione dei parametri, è stata mantenuta la medesima ripartizione per materia che si legge nella proposta del CNF: vi sono quindi due capi, uno per le controversie in materia giudiziale civile-amministrativa-tributaria e uno per le controversie in materia giudiziale penale; un capo autonomo è invece dedicato alla attività stragiudiziale nel suo complesso.

Diversamente da quanto proposto dallo schema di decreto trasmesso dal CNF, i tre capi di cui si è ora detto sono preceduti da un capo (il capo I) avente ad oggetto le "Disposizioni generali".

Il raggruppamento in un unico capo delle norme che trovano applicazione in tutte le controversie, a prescindere dalla materia di cui si occupano, risulta più razionale ed evita inutili ripetizioni che, lungi dal rendere il testo più fruibile (come invece ritiene il CNF), corrono invece il rischio di renderlo ridondante.

Tale intervento ha comportato una riduzione del numero complessivo degli articoli (da 39 a

29): ciò, tuttavia, non ha inciso sul contenuto "sostanziale" del testo che è rimasto inalterato.

Con specifico riferimento al capo secondo, avente ad oggetto disposizioni concernenti l'attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria, si segnala l'espunzione, nella individuazione delle fasi in cui si articola l'attività difensiva giudiziale, di quella "post decisione": non risultando individuabili specifiche attività che già non rientrino nella fase decisionale o in quelle proprie della fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo, detta previsione comporta solo una non giustificata moltiplicazione di compensi. Si è, viceversa, ritenuto di introdurre (art. 4) disposizioni volte, da un lato, a incentivare la soluzione transattiva o la conciliazione giudiziale della controversia, dall'altra, a "sanzionare" il ricorso alla giurisdizione effettuato nella consapevolezza della infondatezza delle ragioni tutelate.

Il ricorso al "sistema di riduzione del compenso o alla previsione di una sorta di premialità per la rapida soluzione processuale" è stato deliberatamente omesso dal CNF nella sua proposta, sul presupposto che, alla rapida definizione dei giudizi, sia adeguato stimolo la determinazione del compenso per fasi, svincolato dalla durata di ciascuna fase: deve, viceversa, ritenersi che il descritto criterio di determinazione del compenso sia certamente adeguato allo scopo, ma non sufficiente e, soprattutto, non idoneo a riconoscere il valore aggiunto che deve essere attribuito a chi è capace di raggiungere una definizione transattiva o conciliativa della controversia.

Dalle fasi in cui si articola la "materia penale" di cui al capo II, è stata espunta la previsione proposta dal CNF di un "compenso accessorio" nei casi di udienza fuori dal circondario, di attività istruttoria in secondo grado o quando le udienze sono più di una. Si tratta, palesemente, di attività che sono o comprese in altre fasi o già adeguatamente considerate sotto altri profili (rimborso spese, trasferta). Inoltre, la previsione di un compenso accessorio per le udienze in numero superiore a uno, così come la (separata e ulteriore) previsione di un raddoppio automatico nel caso di udienze non di mero rinvio in numero superiore a una, ha connotati tariffari più che parametrici (il numero delle udienze è già compreso nei parametri generali di cui al comma 1 dell'art. 12), oltre a porsi in aperto contrasto con quanto si legge nella stessa relazione che accompagna la proposta del CNF a proposito della (sopra ricordata) determinazione di parametri rapportati alla fase e svincolati dalla sua durata.

Alcune modifiche si sono rese necessarie per adattare l'articolato alle modifiche apportate alle tabelle (ad esempio per quanto riguarda l'attività stragiudiziale). Là dove necessario, è stato poi introdotto un inciso o un avverbio ("di regola", "orientativamente") al fine di sottolineare la non vincolatività dei parametri (sicché il compenso potrà anche essere determinato in un importo che si colloca al di sotto di quella soglia ove "non sarebbe opportuno andare").

Rispetto alla proposta del CNF sono stati apportati dei ritocchi (migliorativi sotto il profilo della determinazione dei compensi) nelle percentuali di oscillazione in rapporto al valore medio; per contro, è stata soppressa la previsione di progressivi raddoppi del compenso in presenza di cause di particolare complessità: previsione superflua tenuto conto della non vincolatività dei parametri sia nel minimo sia nel massimo.

c) Tabelle

Sono parte integrante del decreto.

Per la loro elaborazione è stato recepito l'impianto proposto dal CNF (che corrisponde, quanto al criterio generale, a quello adottato nel redigere le Tabelle allegate al DM 140/2012).

Le Tabelle di cui al Capo II si distinguono per tipologia di giudizio (una per ogni tipo di giudizio); ogni Tabella espone il valore della controversia suddiviso in scaglioni

(normalmente sei: da € 0,01 a 520.000,000 secondo la modulazione prevista per il contributo unico; in pochi casi – che si indicheranno – alcuni scaglioni sono stati raggruppati) e le fasi, come descritte nell'articolato. Per ogni scaglione è indicato il compenso/costo medio della corrispondente fase, mentre le oscillazioni suggerite sono previste nell'articolato.

La Tabella relativa ai giudizi penali (Capo III), è stata redatta (così come proposto dal CNF) riportando nelle colonne gli organi giudicanti o specifiche tipologie di giudizio/attività (scelta giustificata dalla specificità della materia); quella di cui al capo IV (attività stragiudiziale) contiene solo la suddivisione del valore in scaglioni, tenuto conto della natura della attività di cui si tratta (incompatibile con la individuazione di specifiche fasi).

Rispetto a quelle proposte dal CNF, le Tabelle del presente decreto presentano alcuni interventi modificativi, dovuti sia alla già ricordata esigenza di armonizzazione, sia alla rilevata necessità di contenimento quanto al profilo della quantificazione del parametro numerico.

Nello specifico, in primo luogo si segnala la riduzione del loro numero.

Benché nella relazione accompagnatoria si legga che “si è proceduto ad una sorta di accorpamento analogico”, in realtà il dettaglio con il quale sono state predisposte dette Tabelle non può essere accettato, essendo del tutto incompatibile con un sistema che è governato dal principio della abolizione totale delle tariffe e che deve, quindi, rifuggire da ogni tentativo di riproporre sia pure in forma “mascherata”.

Si è pertanto proceduto ad alcuni accorpamenti “analogici”: la tabella 10 (Procedimenti di istruzione preventiva in corso di causa) è stata accorpata a quella n. 9 (Procedimenti di istruzione) non ravvisandosi alcuna ragione per dettagliare in senso ulteriormente tariffario la griglia; la tabella 12 (Reclamo al Collegio) è stata soppressa non risultando giustificata la sua esistenza in presenza di quella n. 11 - Procedimenti cautelari - in cui il reclamo è chiaramente incluso; la procedura esecutiva presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica (tabelle 19, 21, 22) sono accorpate in un'unica tabella, trattandosi di esecuzioni dalle forme comunemente semplificate, così come era stato accettato dalle associazioni forensi nella interlocuzione che vi è stata in occasione della redazione del correttivo di cui si è sopra scritto; in analogia con il citato correttivo, nella tabella da ultimo citata, le fasi sono ridotte a due (anziché tre) e i valori proposti sono stati ridotti dal 10% al 40%, sempre in linea con il correttivo discusso e accettato dalle associazioni forensi. E' stata soppressa la tabella 25 (Istanze di ammissione al passivo fallimentare) essendo sufficiente l'analogia con la voce fallimentare; per la medesima ragione, è stata soppressa la tabella n. 26 (Reclami nell'ambito della procedura fallimentare), mentre la soppressione della tabella 27 (Impugnazioni avverso lo stato passivo) trova ragione nella constatazione che si tratta di comuni cause di cognizione.

Le Tabelle nn 34, 35, 36, 37, 38 sono state soppresse avendo ad oggetto attività comunque riconducibili a quella stragiudiziale di cui alla Tabella 33 (sicché il proliferare di Tabelle sulla medesima attività comporta una ingiustificata moltiplicazione dei compensi), mentre la soppressione della Tabella 40 (Collegio arbitrale) trae fondamento dalla considerazione che vi è già una Tabella (la n. 39) che determina il compenso nel caso di arbitro unico, sicché non si comprende per quale ragione debba prevedersene un'altra per il caso di collegio arbitrale, nella quale, per di più, incomprensibilmente, gli importi sono irragionevolmente più elevati: potranno, infatti, essere applicati quelli di cui alla Tabella 39, salvo gli opportuni incrementi per la eventuale complessità dell'affare.

In alcuni (limitati) casi si è ritenuto opportuno accorpare i primi due scaglioni così da averne uno solo di più ragionevole concreta riferibilità (da 0,1 euro a 5.200,00 euro). Ciò è stato fatto nelle Tabelle n. 6-Precetto; n. 7-Procedimenti di volontaria giurisdizione, n. 8-Procedimenti monitori, n. 9-Procedimenti di istruzione preventiva.

In altri casi, si è proceduto a un accorpamento delle fasi in analogia a quanto introdotto nel

già ricordato correttivo accettato dalle associazioni forensi. Per la precisione, ciò è stato fatto nella Tabella 8 – Procedimento monitorio, in cui è stata indicata una sola fase; nella Tabella 18 – Procedure esecutive mobiliari, in cui le fasi sono state ridotte a due; nella Tabella 19-Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica, in cui le fasi sono state ridotte a due.

Nella tabella 20–Procedure esecutive mobiliari, la fase tre “conclusiva” è stata soppressa in quanto mera duplicazione di attività riconducibili alle fasi precedenti.

Alle già segnalate (e argomentate) espunzioni [del “compenso per prestazioni post decisione” nei giudizi in materia civile, amministrativa e tributaria, (ove previsto) e del “compenso accessorio” nei giudizi penali] va aggiunta la soppressione, nella intitolazione della Tabella n. 23 – Iscrizione ipotecaria giudiziale/affari tavolari – dell’aggettivo “giudiziale”. La Tabella, infatti, non può che riguardare il compenso della sola attività di iscrizione di ipoteca volontaria, posto che la iscrizione di quella del provvedimento conclusivo del giudizio è attività già compresa nella fase decisoria, come espressamente indicato all’art. 4 comma 1 lettera d) (che recepisce puntualmente quanto proposto dal CNF).

Un più incisivo intervento modificativo, rispetto alla proposta del CNF, è stato effettuato sugli importi dal predetto indicati come compenso /costo medio della singola fase, con la sola esclusione di quelli di cui alla tabella n. 17 – Giudizi penali, i cui parametri numerici, più bassi rispetto a quelli previsti dal DM-140/2012, erano stati accettati dalle Camere penali: la Tabella 17, pertanto, sotto questo profilo, è recepita così come proposta dal CNF. Quanto ai parametri numerici indicati nelle altre Tabelle si è rilevato (quasi sempre) un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali (DM 140/2012).

Premesso che, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la proposta del CNF, l'utilizzo del “parametro numerico fisso” ha già superato il vaglio del Consiglio di Stato (come da parere reso in data 5 luglio 2012 sul DM 140/2012), il CNF, nella ricordata relazione, spiega che “il compenso è determinato partendo dalle precedenti tariffe aggiornate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, in particolare della componente delle professioni liberali, senza comunque che il risultato fosse pienamente corrispondente all’incremento” e di aver, quindi, proceduto...”a determinare numericamente e quantitativamente un compenso 'equo' per ogni singola fase”.

Ciò premesso, non si può trascurare che, proprio nel parere reso dal Consiglio di Stato il 5 luglio 2012, su quello che poi è divenuto il DM 140/2012 - parere che lo stesso CNF richiama nella sua relazione alla proposta - si legge che “tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all’incremento ISTAT per le professioni liberali” e ciò il Consiglio di Stato scriveva con specifico riferimento all’adeguamento ISTAT che era stato fatto rispetto alle tariffe forensi del 2004. (Nella occasione il Consiglio di Stato riconosceva che vi era stato un incremento complessivo del 24,1% “in coerenza con la proposta del CNF”).

La proposta attuale registra, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli cioè del DM 140/2012), un incremento minimo del 50% e, più spesso - se non quasi sempre - un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo.

Un tale incremento pare, invero, ingiustificato, sia sul piano tecnico, alla luce dei rilievi che il Consiglio di Stato aveva formulato con riferimento a importi ben più contenuti, sia sul piano “politico”, alla luce della delicata congiuntura economica che sta attraversando il Paese per le inevitabili ricadute su altri settori e, quindi, sul tasso di inflazione, avuto riguardo alla importanza e rilevanza sociale della categoria che si considera.

Si è pertanto ritenuto di dover modificare gli importi proposti e ciò si è fatto individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali (ove previsti, ovviamente) e quelli proposti e intervenendo, quindi, sull’importo “medio” con una riduzione del 25%.

L'utilizzo di tale criterio ha comportato la individuazione di un compenso medio certamente ridotto rispetto a quello proposto, ma incrementato almeno del 50% rispetto a quello attuale (spesso anche di più).

Laddove non è stato possibile utilizzare tale criterio (per l'esistenza di un numero di Tabelle superiore a quello del DM 140/2012) gli importi sono stati individuati secondo un criterio di coerenza e armonizzazione con i precedenti. (Nella tabella 25-Procedimenti per la dichiarazione di fallimento, ad esempio, si è effettuata una riduzione del 40% rispetto a quanto proposto dal CNF, in ragionevole allineamento con i valori degli altri procedimenti, tenuto altresì conto che si tratta di procedimenti per i quali non è neppure necessaria l'assistenza tecnica).

In alcuni casi, invece, si è tenuto conto (anche) dell'accordo raggiunto con le associazioni forensi in vista del correttivo di cui già si è detto; ciò è avvenuto per la Tabella 6-Atto di precetto (riduzione del 40% in ragione di quanto era stato indicato nel correttivo a seguito della interlocuzione con le associazioni forensi specificatamente sentite nel novembre 2012) e per la Tabella n. 19-Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica (riduzione dal 10% al 40% per le ragioni appena esposte).

Tuttavia, nonostante il sopra descritto contenimento degli importi, rispetto a quanto proposto dal CNF, la relazione tecnica dell'Ufficio Bilancio dell'intestato Ministero (prot. GAB 30.9.2013 29147 U) ha rilevato (e argomentato attraverso la elaborazione dei dati offerti) che la proposta in esame comporta - specie nella materia penale ove non risulta più prevista la riduzione del 50 per cento di cui al DM 140/2012 per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato -, "un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360".

Preso atto di quanto emerso, quindi, seguendo il suggerimento formulato dal predetto Ufficio Bilancio, si è proceduto ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici (con alcuni modesti arrotondamenti). E' stata, altresì, introdotta, all'art. 12 (che si occupa specificatamente dei criteri generali per la determinazione dei compensi), comma due, la previsione della riduzione, di regola, del 30 per cento dei compensi agli avvocati per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Non si è ritenuto di aggravare ulteriormente la percentuale di abbattimento, né di allinearla a quanto già previsto in materia civile (50 per cento), in considerazione della specificità della attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona.

In tutti i casi, comunque, come già rilevato, i parametri numerici indicati nella Tabelle hanno un valore significativamente incrementato rispetto a quello delle Tabelle del DM 140/2012.

Esame dei singoli articoli

Il decreto ministeriale in esame si compone di 27 articoli, suddivisi in cinque Capi. Il **Capo I** titola "Disposizioni generali" e comprende tre articoli.

Art. 1 (Ambito applicativo. Parametro generale del compenso)

Il primo comma sottolinea il carattere residuale dei parametri disciplinati dal regolamento in esame, precisando che ad essi si fa ricorso solo in difetto di accordo tra le parti, inclusi i casi di liquidazione giudiziale anche officiosa, di prestazione dell'interesse di terzi o di liquidazione prevista dalla legge. Diversamente da quanto prevede il DM 140/2012, quindi, destinatario del presente regolamento non è più solo l'organo giurisdizionale che liquida il

compenso, ma può essere qualsiasi soggetto si trovi in una delle condizioni specificate dalla norma.

Il secondo comma ribadisce il principio di proporzionalità della determinazione del compenso alla importanza dell'opera.

La disposizione non ripropone l'inciso proposto dal CNF secondo il quale in ogni caso "il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera", trattandosi di criterio che riguarda gli accordi negoziali tra cliente e avvocato ed è, quindi, del tutto estraneo al presente regolamento che disciplina il ricorso ai parametri proprio nel caso in cui non vi sia tale accordo.

Art.2 (Compensi e spese)

La norma prevede che oltre al compenso per la prestazione professionale resa e al rimborso delle spese documentate, è dovuto all'avvocato anche un rimborso forfetario per "spese generali" quantificato nella misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso: la disposizione dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al presente DM la determinazione della misura massima del rimborso delle spese forfetarie.

La previsione di tale rimborso – che mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili - era stata introdotta anche nello schema di DM correttivo di cui si è scritto in premessa e dal quale è ripresa la quantificazione riportata nella norma (che nella proposta del CNF è invece fissata nel 15%). L'utilizzo del singolare "compenso" anziché del plurale "compensi" sul quale calcolare la percentuale (che si legge nella proposta del CNF) vuole fugare ogni dubbio interpretativo sul fatto che le spese forfetarie sono calcolate sul compenso totale e non con riferimento ad ogni singola fase.

Art. 3 (Applicazione analogica)

La disposizione si limita a precisare che ove vi dovessero essere fattispecie non considerate, il compenso sarà determinato avendo riguardo a quanto disciplinato per fattispecie analoghe che sono invece previste.

Il **Capo II** riguarda le "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale civile amministrativa e tributaria". Si compone di otto articoli.

Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi.

La norma stabilisce i criteri per la determinazione del compenso. Si articola in dieci commi. Il comma 1 è quello che più specificatamente indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc): in considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle allegate, potrà essere aumentato fino all'80 per cento o diminuito fino al 50%. Con specifico riferimento alla fase istruttoria, trattandosi della fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza, è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento. Si precisa nella norma che aumenti o diminuzioni possono avvenire "di regola": non obbligatoriamente quindi; nessuna vincolatività, pertanto, può essere individuata nella disposizione. Ne consegue che non è stata recepita la proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza: la natura meramente orientativa e non vincolante del parametro mal si concilia con una dettagliata previsione di aumenti o riduzioni in casi specifici.

Il secondo comma disciplina il caso in cui l'avvocato difenda più clienti prevedendo un compenso unico che può ("di regola") essere aumentato nella misura del venti per cento fino a dieci soggetti; del cinque per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino al massimo di

venti. Presupposto è che gli assistiti abbiano la medesima posizione processuale. Se la pluralità di soggetti sorge per effetto della riunione di due o più cause, il criterio ora riportato si applica dal momento della riunione e nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto, contro più soggetti.

Il comma 3 si occupa specificatamente dell'ipotesi in cui l'avvocato assista entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio ad istanza congiunta, mentre il comma 4 introduce la previsione di una riduzione del compenso spettante per la assistenza ad un solo soggetto, riduzione che può arrivare fino al 30 per cento, nel caso in cui vi sia identica posizione processuale e non vi siano specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto da affrontare.

Il comma 5 declina le fasi del giudizio rispetto a ciascuna delle quali (e con riferimento agli scaglioni di valore) è indicato il compenso medio della prestazione.

Le fasi individuate sono: studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, decisionale. A queste si aggiungono le fasi proprie del procedimento esecutivo: quella di studio e introduttiva e quella istruttoria e di trattazione (si è illustrato in premessa che, per questa tipologia di provvedimento, si è proceduto ad un accorpamento delle fasi, rispetto alla proposta del CNF, in analogia a quanto era stato inserito nel correttivo in seguito alla interlocuzione con le associazioni forensi).

Per ciascuna fase sono indicati gli atti che più la caratterizzano: si tratta peraltro di elencazione meramente esemplificativa.

Già si è esposta in premessa la ragione della espunzione, rispetto alla proposta del CNF, della ulteriore fase del "compenso per prestazioni post decisione".

I commi da 6 a 9 introducono una sorta di incentivo che si potrebbe definire "deflattivo" essendo volto, da un lato, a "premiare" l'avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, dall'altro a "sanzionare" l'abuso del ricorso alla giurisdizione. Tali previsioni (che non compaiono nella proposta del CNF) lungi dall'aver finalità "punitiva", vogliono invece esaltare e valorizzare la professionalità dell'avvocato, riconoscendo il suo ruolo centrale ed essenziale nella corretta impostazione della controversia.

Sotto questo profilo, si richiama l'attenzione, in particolare, sul comma 5 che introduce la così detta "soccumbenza qualificata": la disposizione prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio sia stato capace di far emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte (ovviamente costituita).

Quanto illustrato spiega e giustifica il mancato recepimento della proposta del CNF per il caso di conciliazione giudiziale o transazione, trattandosi di proposta che prevedendo, in tali casi, un sensibile abbattimento del compenso, si pone in un'ottica antitetica rispetto a quella deflattiva.

Non è stata, altresì, recepita la disposizione di cui all'art. 5 comma 9 della proposta (che prevede che "l'eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati") trattandosi di previsione sovrabbondante di cui non si ravvisa la necessità.

Il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di "Class action" in considerazione della particolare natura di tali cause.

Art. 5. Determinazione del valore della controversia

Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti

manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, il valore della causa ha riguardo al valore corrispondente alla entità della domanda, ma se risulta manifestamente diverso da quello presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, si ha riguardo al valore effettivo della controversia.

Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, si distingue a seconda che si tratti di liquidazione a carico del cliente o del soccombente (ciò che palesemente evoca una liquidazione giudiziale), mentre in materia di contratti pubblici si precisa che l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato (che è il criterio di riferimento per la liquidazione nei confronti del cliente) è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o da quello escluso.

Il comma 4 stabilisce che nei giudizi avanti la giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle tasse, imposte, contributi e accessori oggetto di contestazione (con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali: limite fissato per evitare un eccessivo, non giustificato, aumento del valore della causa).

Infine, se il valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante i criteri enunciati, la predetta si considera di valore indeterminabile. La causa di valore indeterminato si considera, a questi fini, di regola, non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro; se di particolare importanza, alla luce di parametri suggeriti dalla norma stessa, si considera, di regola e a questi fini, entro lo scaglione fino a 520.000,00 euro. La disposizione recepisce la proposta del CNF salvo ricordare (mediante l'inserimento dell'inciso "di regola") che si tratta comunque di criterio orientativo e non vincolante.

Art. 6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

La norma disciplina la determinazione dei compensi spettanti per cause di valore superiore a 520.000,00 euro. Il criterio adottato è il medesimo di cui alla proposta del CNF la cui corrispondente norma è interamente ripresa salvo l'inserimento dell'inciso "di regola" al fine di ribadire la natura non vincolante del parametro.

Art. 7. Giudizi non compiuti

La disposizione chiarisce che il compenso va determinato in rapporto alla prestazione effettivamente prestata: ne consegue che nella ipotesi giudizio iniziato, ma non concluso, l'avvocato avrà diritto di ricevere il compenso per l'attività svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 8 Pluralità di difensori e società professionale

La norma contempla l'ipotesi di pluralità di difensori, distinguendo la fattispecie di compenso dovuto dal cliente (ogni avvocato avrà diritto al compenso per la attività da lui effettivamente svolta), da quella di compenso della parte vittoriosa a carico del soccombente, prevedendo che quest'ultimo sarà gravato delle spese processuali come se vi fosse un solo difensore.

Il secondo comma regola il compenso per il domiciliatario (calcolato in misura percentuale rispetto a quello dovuto al *dominus* ed è ribadita la natura non vincolante della previsione mediante l'introduzione dell'inciso "di regola"), mentre il comma terzo stabilisce che, nel caso di incarico professionale conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è stata svolta da più soci. Non è stato, invece, recepito l'inciso (di cui alla proposta CNF) "salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente", trattandosi di previsione negoziale che riguarda il rapporto tra l'avvocato e il suo cliente e, quindi, estranea al presente regolamento.

Art. 9 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

Recepisce integralmente la proposta del CNF che determina la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio nella misura della metà rispetto a quello spettante all'avvocato.

Art. 10 Procedimenti arbitrari rituali ed irrituali

IL primo comma riguarda il compenso all'avvocato che assume la funzione di arbitro. Rispetto a quanto proposto dal CNF, la norma risente solo della eliminazione di una delle due Tabelle, come illustrato in premessa. Al plurale "Tabelle", quindi, è sostituito il singolare "Tabella".

Il secondo comma riguarda, invece, il caso dell'avvocato che difende un soggetto in un arbitrato: come proposto dal CNF, la norma rinvia alla Tabella relativa ai giudizi avanti il Tribunale.

Art. 11 Trasferte

Per la attività svolta al di fuori della sede in cui l'avvocato esercita la sua attività in via prevalente, la norma riconosce all'avvocato il diritto al rimborso delle spese e ad una indennità, rinviando per le modalità di determinazione all'art. 27 in materia stragiudiziale. Rispetto alla proposta del CNF non è stato recepito l'inciso "se non determinati in convenzione" per le più volte ricordate ragioni che il regolamento si applica proprio quando difetta un accordo tra professionista e cliente.

Il **Capo III** riguarda "Disposizioni concernenti l'attività penale". Si compone di sei articoli.

Art. 12 Parametri generali per la determinazione dei parametri.

La norma indica i criteri parametrici per la determinazione del compenso nelle cause penali in modo del tutto analogo a quanto è stato fatto all'art. 5 per le cause di cui al capo II. Anche in questo caso è stata recepita la proposta del CFN sia pure con alcuni adeguamenti: la forbice di oscillazione del valore medio è indicata nell'80% in aumento e nel 50% in riduzione (nella proposta del CNF era il 70% in aumento e il 30 % in riduzione); anche in questa norma l'inserimento dell'inciso "di regola" vuole ribadire che i parametri sono orientativi e non vincolanti.

Con specifico riferimento alle fasi, già si è ricordata (e argomentata) la espunzione di quella "compenso accessorio", mentre, con specifico riferimento alla fase istruttoria e/o dibattimentale, è stato espunto il riferimento al numero delle udienze trattandosi di elemento chiaramente tariffario e in contrasto con quanto lo stesso CNF si propone: la determinazione di parametri rapportati alla fase e svincolati dalla sua durata.

Come ricordato nella parte espositiva di questa relazione (sub "Schema del decreto. Lettera "c": Tabelle), inoltre, il comma 2 prevede la riduzione del 30 per cento dei compensi per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Tale disposizione - da tempo vigente nel settore civile dove è prevista una riduzione del 50 per cento) - si è resa necessaria per superare la criticità denunciata dalla relazione tecnica circa l'eccessivo (e insostenibile) aggravio che la sua mancata previsione avrebbe prodotto sul relativo capitolo di spesa. Si è, peraltro, ritenuto di non allineare la previsione normativa a quanto già disposto in sede civile dall'art. 130 DPR 115/2002, per la specificità della materia che investe la tutela di diritti fondamentali, quali la libertà e la dignità della persona.

L'inserimento, anche in questo caso, dell'inciso "di regola" vale a sottolineare che si tratta

comunque di riferimenti parametrici.

Art. 13 Giudizi non compiuti

La norma è speculare a quella che disciplina la medesima fattispecie nella controversie di cui al Capo II, con i soli adattamenti resi opportuni dalla diversa natura dei procedimenti penali ivi considerati.

Art. 14 Incarico conferito a società di avvocati

Valgono le medesime osservazioni illustrate all'art.8 con riferimento all'incarico conferito a società di avvocati.

Art. 15 Trasferte

Come per l'articolo 11, anche questa norma si limita a rinviare all'art. 27

Art. 16 Parte civile

La norma stabilisce che non vi è sono diversi trattamenti, quanto alla determinazione del compenso, tra l'avvocato che assiste l'imputato o indagato, e l'avvocato che assiste la parte civile, inclusi responsabile civile, civilmente obbligato per l'ammenda: in tutti i casi si applicano i parametri di cui alle tabelle allegate. Diversamente da quanto proposto dal CNF, la previsione normativa in esame non è limitata alla sola attività giudiziale ma include anche quella stragiudiziale.

Art. 17 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

La norma ripropone quanto previsto all'art. 9, per i praticanti di cui al Capo II.

Il **Capo IV** raccoglie le "Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale" e si compone di 10 articoli.

Art. 18 Compensi per attività stragiudiziale

La disposizione stabilisce che il compenso liquidato per prestazioni stragiudiziali è onnicomprensivo in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Non stata pertanto recepita la proposta del CNF di tenere separate e distinte, sotto il profilo di cui si tratta, l'attività di assistenza stragiudiziale e quella di consulenza, trattandosi di ingiustificata duplicazione del compenso (di qui anche la sopra ricordata, soppressione delle Tabelle e il mantenimento di una sola).

Art. 19 Parametri generali per la determinazione dei compensi

In analogia con quanto già previsto per le cause di cui al Capo II e al Capo III, la norma declina i parametri di cui il giudice tiene conto per effettuare "di regola" quegli aumenti o quelle riduzioni, rispetto al valore medio indicato nella Tabella, che consentono di determinare il compenso con specifico riferimento alla prestazione concretamente resa.

Art. 20 Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

La disposizione - che recepisce sul punto la proposta del CNF - prevede la autonoma determinazione del compenso (per il quale rinvia alla tabella allegata) per l'attività stragiudiziale che, pur connessa a un giudizio, abbia però una sua autonoma rilevanza.

Art. 21 Determinazione del valore dell'affare

L'articolo detta i criteri per la determinazione del valore dell'affare, analogamente a quanto disposto all'art. 6 cui si rinvia.

Art. 22 Cause di valore superiore a 520.000,00 euro

Ripropone quanto previsto all'art. 7 cui si rinvia,

Art. 23 Pluralità di difensori e società professionali

Art. 24 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

Art. 25 Incarico non portato a termine

Le disposizioni citate riproducono il contenuto degli speculari articoli 8, 9, 7 .

Art. 26 Prestazioni con compenso a percentuale

La disposizione, che recepisce la proposta del CNF sul punto, detta i parametri cui far riferimento nel caso di prestazioni che non rientrano nel campo tipico della attività giudiziaria ma ne sono in qualche modo connesse.

La particolare tipologia della prestazione giustifica il ricorso a un compenso a percentuale, modulata secondo parametri indicati dalla norma stessa. L'introduzione dell'inciso "di regola" vuole, anche in questo caso, ricordare la natura meramente orientativa che deve comunque riconoscersi al parametro.

Art. 27 Trasferte

La norma – che si applica anche alle controversie di cui ai capi II e III, giusta rinvio di cui agli articoli 11 e 15 – prevede sia un rimborso spese, sia una indennità per l'avvocato che deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente. La norma è dettagliata quanto alle voci rimborsabili che, comunque, devono sempre essere documentate; l'importo, inoltre, può essere aumentato fino al 10% per spese accessorie.

Il **Capo V** detta la disciplina transitoria e l'entrata in vigore del decreto.

Si compone di due articoli:

Art. 28. Disposizione temporale

La norma precisa che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del medesimo.

I parametri di cui al decreto in esame, quindi, devono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo alla entrata in vigore del decreto e si riferisce ad un compenso spettante al professionista che a quella data non ha ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora era in vigore la precedente normativa. (In questo senso: Cass. S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405).

Art. 29 Entrata in vigore

La disposizione indica la data di entrata in vigore del regolamento

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 247.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Carla Garlatti magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" - che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF – la normativa di cui al DM 140/2012 non è più applicabile per la determinazione del compenso all'avvocato. Deve pertanto essere colmato il vuoto normativo che si è creato.

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nessuna. Con la entrata in vigore della legge 247/2012 il decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, già non poteva, da quella data essere applicato quanto alle norme che riguardano gli avvocati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non pendono, allo stato, questioni di legittimità costituzionale sull'oggetto. L'ordine degli avvocati di Roma ha proposto ricorso al TAR Lazio (notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 ottobre 2012) per l'annullamento del DM 140/2012. Alcuni motivi di impugnazione hanno ad oggetto questioni che sono superate dallo schema di DM in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare. (Pende avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la causa C-364/12 avente ad oggetto una domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE concernente la compatibilità con art. 101 TFUE e con art. 4 TUE di una normativa come quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari dei procuratori che possono essere aumentati o diminuiti, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie: questione che non riguarda il nostro Paese dove, appunto, le tariffe professionali sono abolite).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da rilevare

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Carla Garlatti magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.

Fino alla entrata in vigore della legge citata, i parametri per la determinazione del compenso agli avvocati erano regolati dal DM 140/2012 emesso in attuazione dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Lo schema di decreto contiene le norme per la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso agli avvocati (su proposta del CNF): in seguito alla abolizione delle tariffe (art. 9 DL citato al punto che precede) e alla entrata in vigore della legge n. 247/2012 si è determinato un vuoto normativo quanto alla determinazione del compenso agli avvocati in difetto di accordo tra cliente e professionista.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio recepisce la proposta del CNF con alcune modifiche rese necessarie dalla esigenza di armonizzare la determinazione del compenso agli avvocati con quello previsto per gli altri professionisti, nel rispetto della norma primaria che ha riformato l'ordinamento della professione forense. Fermo, pertanto, il principio dell'accordo tra le parti, in tutti i casi di difetto di accordo, inclusi i casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, di prestazione nei confronti di terzi, o prestazione officiosa, il compenso è determinato facendo ricorso ai parametri, di cui va sottolineata e ribadita la natura meramente orientativa e mai vincolante. Un intervento contenutivo degli importi indicati nella proposta come "valore medio" della prestazione considerata, si è reso necessario al fine di un inserimento coerente ed equo del provvedimento nell'ordinamento, tenuto altresì conto della attuale congiuntura economica.

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Realizzazione di un decreto che, senza modificare l'impianto di base del DM 140/2012 (e, quindi, senza ripristinare, neppure surrettiziamente, le abolite tariffe), dia attuazione all'art. 13 comma 6 della legge 247/2012, e predisponga uno strumento che consenta di quantificare il compenso spettante all'avvocato in modo adeguato alla qualità e quantità della prestazione concretamente svolta e che sia di agevole lettura anche per il soggetto che fruisce del servizio giustizia.

I dati che saranno acquisiti in sede di monitoraggio dell'attuazione della disciplina in parola da parte del Ministero della giustizia, consentiranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi menzionati.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Avvocati, gli organi giurisdizionale chiamati alla liquidazione dei compensi degli avvocati; tutti i soggetti pubblici o privati in assenza di predeterminazione negoziale del compenso con il professionista; le parti dei processi nei confronti delle quali vengono liquidate le spese del giudizio.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nella predisposizione dello schema di regolamento si è tenuto ampiamente conto (come da norma primaria) della proposta formulata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) proceduto alla consultazione della Direzione generale della giustizia civile del Ministero, quale autorità di vigilanza e degli organismi che rappresentano l'avvocatura. Si è, altresì, tenuto conto delle interlocuzioni avute con le Associazioni Forensi in vista della predisposizione di un correttivo del DM 140/2012. Gli esiti di tali consultazioni erano state recepite in uno schema di decreto del Ministro della Giustizia sul quale, in data 20 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha reso il suo parere. L'iter di approvazione si è interrotto per la promulgazione della legge 247/2012 che ha modificato le modalità di emanazione del predetto decreto. Dell'esito di tali consultazioni si è tenuto conto per le parti in cui era stato raggiunto un accordo con le predette associazioni.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 13 comma 6 della legge 247/2012.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo, alla luce del dettato normativo ricordato al punto che precede.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'opzione regolatoria proposta, introducendo una maggiore specificazione dei criteri che governano la fase della liquidazione del compenso (anche da parte dell'organo giurisdizionale), garantisce all'avvocato il riconoscimento di un compenso che riconosca, sia qualitativamente sia quantitativamente, l'impegno profuso.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nel recepimento (in larga parte) di una proposta che proviene dalla stessa categoria interessata (gli avvocati) e dal recepimento di disposizioni sulle quali era stato, comunque, raggiunto un accordo. Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il decreto non prevede obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

La possibilità di utilizzare opzioni differenti di intervento è stata valutata con esito negativo, alla luce del dettato normativo di riferimento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento normativo.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento; il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministro della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento. A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



m_dg.GAB.01/10/2013.0029282.U

Roma, li 1 ottobre 2013

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 247.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si trasmette l'unita nota tecnica.

Il coordinatore dell'Ufficio
(Massimiliano Micheletti)



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO**

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 247.

NOTA TECNICA

Il provvedimento in epigrafe disciplina i parametri dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti e nelle ipotesi di liquidazione giudiziale.

Dal punto di vista finanziario si segnala che, con specifico riferimento al patrocinio a spese dello Stato e alla difesa dei minori, eventuali maggiori oneri connessi all'applicazione dei parametri previsti dal provvedimento in esame, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo. Parametro generale del compenso.

1. Il presente regolamento disciplina i parametri dei compensi all'avvocato in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione giudiziale anche officiosa, e di prestazione nell'interesse di terzi o prevista dalla legge.
2. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è liquidato un rimborso di spese forfettarie di regola nella misura tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non sono regolati da specifica previsione, si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' GIUDIZIALE CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

- a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione

in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato

fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulta di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino all'cessazione del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

Art. 11.
Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' PENALE

Art. 12.
Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

- a) per fase di studio: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
- c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
- c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Art. 18

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21

Determinazione del valore dell'affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
- 8.

Art. 22.

Cause di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società di professionisti

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato al termine

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

TABELLE PARAMETRI FORENSI

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	65,00	225,00	405,00
2. Fase introduttiva del giudizio	65,00	240,00	335,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	65,00	335,00	540,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	160,00	1720,00	9.915,00	5.400,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4050,00	5.870,00

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	200,00	846,00	1735,00	3.090,00	4.536,00	6.350,00
2. Fase introduttiva del giudizio	120,00	405,00	740,00	1.145,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	540,00	1116,00	1.790,00	2.550,00	3.450,00
4. Fase decisionale	170,00	710,00	1.540,00	2.790,00	4.050,00	5.990,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	885,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	115,00	405,00	740,00	1.147,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	810,00	1.585,00	2.565,00	3.645,00	4.925,00
4. Fase decisionale	235,00	875,00	1.925,00	3.500,00	3.510,00	7.490,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00- €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	170,00	505,00	875,00	1.620,00	2.360,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	470,00	675,00	1.010,00	1.485,00	1.350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	40,00	135,00	200,00	335,00	470,00	675,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00	1.280,00	1.820,00	2.700,00

6. ATTO DI PRECETTO

valore	d € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	135,00	225,00	315,00	405,00	540,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

valore	d € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	405,00	1.350,00	2.225,00	3.170,00	4.320,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore	d € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	450,00	540,00	1.305,00	2.135,00	4.185,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.080,00	2.025,00
Fase introduttiva del giudizio	270,00	675,00	675,00	945,00	1.385,00
Fase istruttoria	335,00	1.010,00	1.215,00	1.620,00	2.225,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.690,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	335,00	640,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	810,00	1.1470	1.890,00	2.700,00	3.780,00
4. Fase decisionale	100,00	370,00	605,00	1.145,00	1.687,00	2.430,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	510,00	875,00	1.690,00	2.360,00	3.510,00
2. Fase	100,00	305,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00

introduttiva del giudizio						
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	335,00	540,00	875,00	1.215,00	1.690,00
4. Fase decisionale	170,00	575,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.850,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	135,00	510,00	1.080,00	1.960,00	2.835,00	4.180,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	510,00	877,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	945,00	1.755,00	2.900,00	4.120,00	5.600,00
4. Fase decisionale	200,00	810,00	1.820,00	3.305,00	4.860,00	6.950,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	675,00	1.215,00	2.225,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	270,00	740,00	1.080,00	16875,00	2.360,00	3.105,00

3. Fase decisionale	135,00	370,00	640,00	1.150,00	1.690,00	2.430,00

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	875,00	1.890,00	3.510,00	5.130,00	7.425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	740,00	1.280,00	1.960,00	2.767,00	3.700,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	135,00	675,00	1.280,00	2.090,00	2.970,00	4.050,00
4. Fase decisionale	135,00	740,00	1.280,00	2.360,00	3.440,00	4.930,00

15. GIUDIZI PENALI

Fasi giudizio del	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautele personali	Cautele reali	GIP e GUP	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. studio della controversia	360,00	810,00	810,00	360,00	360,00	810,00	450,00	450,00	720,00	450,00	450,00	720,00	900,00
2. fase introduttiva del giudizio	450,00	630,00		1.170,00	1.170,00	720,00	540,00	720,00	1.350,00	900,00	900,00	1.890,00	2.520,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	720,00	990,00	1.350,00			990,00	1.080,00	1.350,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00	2.160,00	
4. decisionale	630,00	1.170,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.225,00	2.610,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	120,00	350,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	60,00	175,00	290,00	470,00	700,00	935,00

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase introduttiva	105,00	315,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase di trattazione e conclusiva	225,00	540,00	810,00	1.295,00	1.835,00	2.480,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase introduttiva	140,00	430,00	650,00	1.000,00	1.365,00	1.800,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	72,00	285,00	430,00	645,00	935,00	1.220,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
compenso	65,00	270,00	405,00	675,00	945,00	1.280,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
compenso	160,00	590,00	860,00	1.400,00	1.995,00	2.750,00

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	3.240,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	540,00	875,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	605,00	945,00	1.550,00	2.160,00	2.970,00
4. Fase decisionale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. Fase cautelare	200,00	540,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.780,00

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. Fase decisionale	135,00	340,00	675,00	1.145,00	1.690,00	2430,00
5. Fase cautelare	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	170,00	540,00	945,00	1.685,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	340,00	540,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	875,00	1.350,00	2.090,00	3.970,00	4.115,00
4. Fase decisionale	85,00	270,00	470,00	945,00	1.350,00	1.955,00
5. Fase cautelare	135,00	405,00	675,00	1.280,00	1.820,00	2.630,00

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	2.900,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	405,00	605,00	1.010,00	1.350,00	1.820,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	875,00	1.350,00	2.360,00	3.105,00	4.320,00
4. Fase decisionale	100,00	405,00	740,00	1.350,00	1.955,00	2.900,00
5. Fase cautelare	135,00	470,00	810,00	1.485,00	2.160,00	3.170,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
compenso	270,00	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00

26. ARBITRATO

valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	1.620,00	4.050,00	7.085,00	16.200



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa




n. dg. S.M. 27/11/2013.0011876.U

Roma, 25 novembre 2013



Numero di protocollo : AMM25/11/13.018261U

A S.E il **Ministro della Giustizia**
Prefetto Annamaria Cancellieri
- Via Arenula, 71
00186 ROMA



Eccellenza,

in allegato trasmetto il parere reso del Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 22 novembre 2013 avente ad oggetto lo Schema di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Con ossequio

Avv. Prof. Guido Alpa

URGE

U.L.

10/11/2013

IL VICECAPO DI GABINETTO
Cons. Salvatore Vitello



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Schema di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il parere del Consiglio nazionale forense
(Roma, 22 novembre 2013)



Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense,

riunito nella seduta amministrativa del 22 novembre 2013

- Visto l'articolo 24 della Costituzione, che garantisce il pieno esercizio del diritto di difesa, riconoscendone l'inviolabilità anche attraverso il principio della garanzia della difesa tecnica;
- Visto l'art. 36 della Costituzione, che garantisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 13, comma 6, ove prevede che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministero della giustizia si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in caso di mancata determinazione consensuale; in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge;
- Vista la proposta di questo Consiglio nazionale forense di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, inoltrata al Ministero della giustizia il 24 maggio 2013;
- Visto lo schema di Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, pervenuto a questo Consiglio in data 2 ottobre 2013;
- Visto il parere consultivo del Consiglio di Stato dell'11 novembre 2013, n. 4514;
- Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono pervenute comunicazioni dai Consigli dell'Ordine degli avvocati di Aosta, Bari, Bologna, Ferrara, Firenze, Lecce, Macerata, Palermo, Pescara, Ravenna, Roma, Torre Annunziata, Trani, Udine, Varese, Vercelli, dall'Unione Triveneta, dalle associazioni A.G.I., A.I.A.F. ed A.N.F., con le quali sono state formulate una serie di osservazioni, un riepilogo delle quali è allegato al presente parere e ne costituisce parte integrante;
- Considerato che tra le osservazioni più frequenti si lamentano importi bassi, particolarmente per le controversie dinanzi al Giudice di pace, per le cause di valore più modesto dinanzi al Tribunale, per il precetto, i procedimenti monitori, i procedimenti esecutivi e per l'attività stragiudiziale;
- Premesso che lo schema di decreto recepisce in gran parte l'impianto delineato nella proposta di questo Consiglio;
- Premesso che il parere reso in questa sede, improntato ad uno spirito critico-costruttivo e di collaborazione, è teso a migliorare ulteriormente il provvedimento ministeriale, nel rispetto dei principi di trasparenza, unitarietà e semplicità dei parametri, come prescritto dall'art. 13, comma 7 della legge 247/12;
- Sentito il Relatore, Cons. Avv. Aldo Morlino, coordinatore della Commissione Parametri del Consiglio;

OSSERVA

Quanto alla riduzione dei compensi e delle tabelle, ed in particolare ai compensi per taluni procedimenti, per gli arbitri e per l'attività di consulenza.

1. Rispetto alla originaria proposta del Consiglio nazionale forense, lo schema di decreto ha provveduto ad un abbattimento dei compensi, attuato in maniera più ampia per i procedimenti di valore più modesto, con la conseguenza di una notevole riduzione degli importi. Tale abbattimento rischia di penalizzare gravemente i professionisti più giovani, che incontrano maggiori difficoltà nell'intraprendere la professione; nella relazione ministeriale, peraltro, non risultano indicate valide ragioni giustificative dell'abbattimento.

Si suggerisce pertanto di procedere ad un aumento dei compensi per le fasce di minor valore, particolarmente per quelle dinanzi al Giudice di Pace, nonché per precetto, procedimenti monitori e procedure esecutive (anche attività materiali come le notificazioni possono in alcuni casi essere gravose, laddove ad esempio vanno reiterate per l'irreperibilità del debitore, il che è sempre più frequente nelle attuali condizioni di crisi economica).

2. Lo schema di decreto ha altresì ridotto da quaranta a ventisei le tabelle recanti l'indicazione dei compensi in relazione alla tipologia di procedimento giudiziale e di attività dell'avvocato, procedendo a soppressioni ed accorpamenti. Pur essendo apprezzabile l'intento di semplificazione sotteso a tale opzione, è doveroso segnalare che essa comporta una minore analiticità e chiarezza non solo per il cittadino, ma soprattutto per l'operatore, che può avere maggiori difficoltà nell'individuare con esattezza la tabella da applicare al caso concreto. In alcuni casi, poi, l'accorpamento e/o la soppressione delle tabelle potrà comportare gravi incertezze applicative. È il caso della tabella prevista per i compensi degli avvocati che operano come arbitri: mentre l'originaria proposta del CNF presentava due distinte tabelle, una per l'arbitro unico, l'altra per i componenti il collegio arbitrale, lo schema di DM in esame presenta un'unica tabella genericamente rubricata "arbitrato", non chiarendo se i compensi indicati siano attribuibili a ciascuno dei componenti del collegio arbitrale ovvero debbano essere divisi. In tale seconda ipotesi si verificherebbe una disparità di trattamento tra l'arbitro unico, che percepirebbe una somma maggiore, ed i singoli componenti del collegio arbitrale, che percepirebbero la stessa somma divisa tra loro, sebbene al collegio arbitrale si faccia ricorso proprio per le controversie di maggiore difficoltà.

Certamente la soluzione sarebbe quella di ripristinare la doppia tabella; appare più opportuno tuttavia che, attraverso una nota in calce alla tabella n. 26 "Arbitrato", si specifichi che i compensi sono dovuti ad ogni singolo arbitro/componente del collegio arbitrale e che al Presidente sia dovuto un compenso maggiorato del 30 per cento, in ragione delle maggiori responsabilità nonché per le più numerose attività condotte.

3. Analoga e forse ancor più grave criticità è legata all'accorpamento delle tabelle originariamente previste in materia di assistenza e consulenza stragiudiziale, ridotte da sei ad una. L'accorpamento non appare coerente con l'ovvia considerazione che assistenza e consulenza sono attività diversificate, accomunate dall'unica circostanza di non essere svolte nell'ambito di procedimenti giurisdizionali pendenti, né sembra coerente con i principi ispiratori di trasparenza, unitarietà e semplicità. Se l'avvocato svolge entrambe le tipologie di attività (ad esempio presta assistenza nell'ambito dello svolgimento di un'assemblea o di altro organo di una persona giuridica, e redige un parere legale su di una questione connessa) ha diritto ovviamente ai compensi previsti per entrambe le attività: l'unificazione della tabella rischia dunque di comportare un indebito abbattimento dei compensi dovuti, laddove invece, in funzione del condivisibile obiettivo di ridurre i carichi giudiziari, proprio le attività stragiudiziali andrebbero opportunamente tutelate e promosse, perché spesso, se ben condotte, possono appunto contribuire in modo determinante al contenimento del contenzioso.

Si suggerisce pertanto, in assenza di un ripristino delle originarie tabelle, di evidenziare la distinzione tabellare tra attività di assistenza e attività di consulenza, aggiungendo una tabella specificamente dedicata ai compensi per l'attività di consulenza (cfr. Proposta CNF, tabelle n. 34).

Quanto all'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, co. 9).

4. La misura della riduzione del 50% dei compensi dovuti all'avvocato nei casi di cui all'art. 4, co. 9 appare inutilmente punitiva: proprio a fronte del rischio di declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale è spesso necessario, per l'avvocato, condurre gravose attività di studio delle condizioni e dei presupposti dell'azione, e redigere atti particolarmente complessi ed articolati. Pur avendo prospettato il rischio della inammissibilità, è frequente infatti il caso in cui il cliente chiede comunque all'avvocato di procedere presentando la domanda giudiziale, e non si vede perché in questi casi i compensi debbano essere in via di principio dimezzati.

Si segnala pertanto la manifesta irragionevolezza della disposizione che abbatte i compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, co. 9) e se ne suggerisce la soppressione. In subordine si suggerisce di prevedere uno specifico obbligo di motivazione sul punto per il giudice che liquida le spese legali applicando i parametri.

Quanto alla mancata previsione della possibilità di raddoppiare il compenso in caso di cause di particolare complessità, e di quadruplicarlo in caso di cause di straordinaria importanza.

5. La relazione di accompagnamento allo schema di decreto segnala come superflue le previsioni in esame. Fermo restando invece che i parametri sono soprattutto uno strumento necessario al giudice per la liquidazione delle spese, tale previsione fornisce a questi un ulteriore criterio di esercizio della propria responsabile discrezionalità nel determinarne l'ammontare, in casi dove è possibile apprezzare un particolare livello di difficoltà per la numerosità e la delicatezza delle questioni giuridiche trattate, o in casi che presentano un'importanza straordinaria, in relazione agli effetti che il giudizio può comportare.

Si suggerisce pertanto di ripristinare le previsioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della proposta CNF (civile), nonché quelle analoghe di cui all'art. 3, comma 2 e 3 (penale).

Quanto alla soppressione della fase post decisione.

6. Appare chiaramente il frutto di un equivoco la soppressione in parola, motivata nella relazione ministeriale dal rilievo per cui sarebbe già prevista una tabella per il processo esecutivo. Non si tratta affatto di una duplicazione, ma di attività diverse: un conto è l'assistenza prestata dall'avvocato in un procedimento giurisdizionale esecutivo, altro conto è l'attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l'avvocato compie nell'interesse del cliente, come ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente, le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione. Prevedendo una specifica voce di compenso correlata a questa fase, la proposta del CNF mira a contenere i costi in capo al cliente mentre, paradossalmente, la soluzione scelta dal Ministero comporta l'effetto di aumentarli, giacché le predette attività dovranno allora costituire necessariamente oggetto di altro mandato.

Si suggerisce pertanto il ripristino, nelle tabelle, della riga 5, "compenso per prestazioni post decisione".

Quanto alla determinazione delle spese generali.

7. Lo schema di decreto indica al riguardo un minimo del 10% ed un massimo del 20%. In questo modo si lascia eccessivo spazio alla discrezionalità del giudice, già particolarmente ampia ove si consideri che, rispetto ai valori parametrici, questi può valutarne l'aumento fino all'80% e la diminuzione fino al 50% (rispettivamente 70 e 30% le percentuali originariamente proposte dal CNF). Con la conseguenza che si rischierebbero improprie disparità di trattamento e disomogeneità anche in funzione dell'ufficio giudiziario e/o financo del singolo magistrato afferente all'ufficio.

Si suggerisce pertanto di determinare, come del resto suggerito dal Consiglio di Stato, le spese generali nella misura fissa (media) proposta dal CNF (15%), eliminando di conseguenza all'art. 2 le parole: «di regola».

8. Le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sull'art. 2 dello schema di decreto insistono sulla necessità di ribadire quanto già disposto dall'art. 13, comma 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ovvero che il rimborso delle spese forfetarie sia dovuto non solo in caso di liquidazione giudiziale del compenso dell'avvocato, ma anche in caso di determinazione contrattuale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'uso dell'espressione «di regola» presente nella formulazione dello schema di decreto potrebbe ingenerare il dubbio che la voce "rimborso delle spese forfetarie" non costituisca componente necessaria del compenso dell'avvocato, ma sia applicabile appunto solo nella normalità dei casi, ovvero "di regola" e possa dunque, in alcuni casi, non essere applicata.

Si condivide pertanto l'indicazione del Consiglio di Stato di riformulare l'art. 2, sostituendo le parole: «liquidato un rimborso di spese forfetarie» con le parole: «dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso di spese forfetarie nella misura del».

Quanto alla determinazione dei compensi per la fase cautelare di fronte al giudice amministrativo.

9. Alla luce di una valutazione complessiva del quadro dei compensi previsti con riguardo alle attività di difesa condotte di fronte al giudice amministrativo, è possibile rilevare la necessità di un aumento dei compensi previsti per la fase cautelare: sempre più spesso, come confermano gli indirizzi maturati in seno a tale giurisdizione, è la fase cautelare quella più rilevante per la protezione delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, tanto che gli esiti utili di tale fase assorbono alle volte completamente le esigenze di tutela. Il maggiore sforzo prestato dall'avvocato difensore è di frequente condotto proprio di fronte al giudice dell'urgenza: se a ciò si aggiunge l'ovvia considerazione che, nella fase cautelare, la

redazione degli atti deve di necessità realizzarsi in termini assai brevi, se ne deduce la opportunità di un adeguamento verso l'alto di tali valori.

Si suggerisce pertanto, pur discostandosi dall'originaria proposta CNF, di aumentare i compensi previsti per le attività difensive condotte per la fase cautelare di fronte al giudice amministrativo del 10%.

Quanto alla determinazione dei compensi in caso di difesa di più soggetti.

10. Come rilevato nelle osservazioni pervenute a questo Consiglio da molti Consigli dell'ordine, il Ministero ha modificato le previsioni originariamente previste al riguardo dalla proposta CNF, adottando una formulazione dei commi 2 e 4 dell'art. 4 che appare intrinsecamente contraddittoria: l'art. 4, comma 2 prevede che, in caso di difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso sia aumentato per ogni soggetto oltre il primo del 20% (fino a 10 soggetti) e poi del 5% (oltre a 10), mentre il comma 4 prevede che, sempre in caso identica posizione processuale (che non comporta esame di specifiche questioni), il compenso "liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto" è diminuito del 30%. Tale formulazione appare di difficile comprensione.

Immune da possibili equivoci e interpretazioni distorsive risulta la formulazione indicata nella norma corrispondente della proposta CNF (art. 5, comma 6), dove è ben chiaro che, una volta applicato il criterio dell'aumento del 20% (o del 5%, a seconda dei casi) è il compenso complessivamente determinato per la difesa complessiva (cioè di tutti i soggetti) a poter subire la decurtazione del 30%.

Si suggerisce pertanto di mutuare la formulazione dell'art. 4, co. 4 dello schema di decreto dalla più chiara formulazione di cui all'art. 5, comma 6 della proposta CNF. Identico rilievo concerne la analoga disposizione prevista per il settore penale (cfr. art. 12, comma 2).

Quanto alla determinazione dei compensi in caso di pluralità di difensori.

11. Come rilevato nelle osservazioni pervenute da molti Consigli dell'ordine, appare opportuno specificare che in caso di pluralità di difensori anche per l'attività penale si applichi la regola generale in base alla quale a ciascuno spetta il compenso per la propria opera. Risulta ingiustificata, infatti, la mancanza di una previsione analoga a quanto già disposto dall'art. 8 per l'attività civile e dall'art. 23 per gli affari stragiudiziali.

Si suggerisce, pertanto, di aggiungere un ulteriore comma all'art. 14 dal seguente tenore: *«Qualora incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata».*

Quanto alla riduzione del 30% dei compensi per le attività in regime di patrocinio a spese dello Stato.

12. Nel prendere atto del miglioramento rispetto a quanto indicato nel dm 140/2012, dove l'art. 9 prevede una decurtazione del 50% per i compensi delle attività svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si osserva che la riduzione del 30% prevista nello schema di decreto in esame si appalesa comunque un'ingiustificata misura punitiva, soprattutto nei confronti dei soggetti ammessi al beneficio, che sono sempre soggetti deboli, senza tener conto del riflesso sull'attività svolta dai professionisti. Non si vede perché la difesa di un soggetto debole debba essere pagata meno della difesa di un altro soggetto: il rischio inevitabile è che sia per definizione una difesa meno accurata. A tanto si aggiunge che nell'art. 18, comma 21 del ddl stabilità (AS 1120), attualmente all'esame del Senato, è già prevista una decurtazione di un terzo di questi compensi. Emerge quindi un evidente problema di coordinamento normativo e di interpretazione in quanto si potrebbe essere indotti a pensare che le due riduzioni siano cumulabili, mentre queste certamente non lo sono e, in assenza di una specifica esclusione dal ddl stabilità della norma di cui sopra (art. 18, co. 21), ben si giustificherebbe l'eliminazione della riduzione prevista nello schema di decreto.

Tanto più che si segnala che nella nota tecnica dell'Ufficio bilancio del gabinetto del ministro allegata allo schema di decreto correttivo del dm 140 redatto dal Ministro Severino a febbraio del 2013, non venivano posti problemi di copertura per la soppressione tout court della riduzione del 50% attualmente vigente, e si scriveva espressamente al riguardo che "eventuali maggiori oneri connessi all'applicazione dei parametri rivisti dal provvedimento in esame, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione".

Si suggerisce pertanto di chiarire l'ambito applicativo della disposizione, affinché la riduzione prevista non si cumuli con l'ulteriore decurtazione di cui al ddl stabilità ovvero, in alternativa, di eliminare dallo schema di decreto la misura della riduzione del 30% dei compensi delle attività difensive svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in considerazione del fatto che la riduzione

prevista dal ddl stabilità sarebbe maggiore, seppur di poco (30% schema di decreto; 33,3% ddl stabilità).

Passando ora alle osservazioni relative a refusi e ad errori di scritturazione,

IN PARTICOLARE SI OSSERVA

Lo schema di decreto ministeriale reca alcuni refusi ed errori di scritturazione che si segnalano di seguito.

13. All'art. 5, co. 5 e co. 6, terza riga, sostituire la parola: «risulta» con la parola: «risulti».
14. Al fine di evitare incertezze sull'importo liquidabile per cause superiori ad euro 520.000,00 va precisato ulteriormente il meccanismo previsto dall'art. 6 e dall'art. 22 aggiungendo alle parole «fino al 30 per cento» le parole: «in più».
15. All'art. 11, co. 1 le parole: «l'avvocato» sostituire con le parole: «all'avvocato».
16. All'art. 19, ad inizio della riga, è opportuno indicare la numerazione del comma: «1».
17. All'art. 21, co. 1, primo rigo, eliminare la parola «della» trattandosi di refuso; al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: «alla» con la parola: «dalla».
18. Alla rubrica dell'art. 22 sostituire la parola: «cause» con la parola: «affari» in quanto termine più appropriato per l'attività stragiudiziale.
19. Alla rubrica dell'art. 23 eliminare la parola: «di» dopo la parola: «società».
20. Alla rubrica dell'art. 25 sostituire la parola: «al» con la parola: «a».
21. La qualifica «giudiziale» all'iscrizione ipotecaria di cui alla tabella n. 19 (Iscrizione ipotecaria/Affari tavolari) va aggiunta, al fine di precisare che si tratta di procedimento autonomo, ben distinto da quello erroneamente ricompreso nella fase decisionale poiché comporta adempimenti distinti, spesso di particolare complessità, e rilevante responsabilità per il professionista.
22. Alla tabella n. 2 (Giudizi Ordinari) si segnalano i seguenti refusi presenti nella fase istruttoria:
 - i) nel terzo scaglione (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) la quantificazione in euro 160,00, risulta notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per lo scaglione precedente (euro 810,00) e non in correlazione con quelli successivi. Trattasi di evidente errore di scritturazione, per cui si voleva sicuramente indicare l'importo di euro 1.600,00;
 - ii) al quarto scaglione (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), manca la separazione tra migliaia e centinaia;

iii) al quinto (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) ed al sesto scaglione (da euro 260.000,01 a euro 520.000,00) devono essere scambiati gli importi, con la conseguenza che l'importo di euro 5.400,00 va riportato al quinto scaglione e quello di euro 9.915,00 va portato all'ultimo scaglione di valore, in quanto più congrui.

23. Alla tabella n. 4 (Cause di Previdenza):

- i) Al quinto scaglione di valore (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) nella fase decisionale manca la distinzione tra migliaia e centinaia;
- ii) Per lo stesso parametro (fase decisionale – quinto scaglione) l'importo previsto risulta maggiore di soli 10,00 euro rispetto a quello previsto per lo scaglione precedente, che ammonta ad euro 3.500,00. Evidentemente nella determinazione del parametro non si è tenuto conto del maggior valore del giudizio; cosicché applicando i parametri percentuali utilizzati dal Ministero, la somma andrebbe rideterminata in euro 3.950,00.

24. Alla tabella n. 5 (Convalida locatizia), l'importo previsto per la fase introduttiva del quinto scaglione (da euro 52.000,01 a euro 260.000,00) che ammonta a euro 1.485,00 è superiore a quello previsto per lo scaglione successivo, pari ad euro 1.350,00. Trattasi di una posposizione, dovendosi riportare l'importo di 1.350,00 alla quinta fascia di valore e quello di 1.485,00 all'ultima fascia di valore.

25. Alla tabella n. 9 (Istruzione preventiva), per la fase introduttiva, è stato previsto un valore identico per il secondo (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) ed il terzo scaglione (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00), pari ad euro 675,00. Trattandosi di scaglioni per differenti valori, risulta ingiustificata la previsione di un compenso identico, cosicché il compenso del terzo scaglione va riqualficato in euro 750,00 (sempre applicandosi i valori percentuali come individuati dal Ministero).

26. Alla tabella n. 13 (Corte di cassazione), l'importo di cui alla fase introduttiva del quarto scaglione (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00) risulta frutto di evidente errore di battitura, dal momento che non sarebbe possibile un compenso di euro 16.875,00, a fronte di quelli precedenti e successivi. Evidentemente l'importo che si voleva inserire, ragionando per analogia con altre tabelle, e considerando trattarsi di fase introduttiva per giudizi innanzi alle giurisdizioni superiori, era quello di euro 1.875 e ciò dal momento che al di fuori del "5" in nessuna tabella compare un numero dispari diverso.

27. Alle tabella n. 23 (Commissione tributaria provinciale) e n. 24 (Commissione tributaria regionale) i compensi previsti per la fase istruttoria risultano notevolmente superiori rispetto a quelli liquidabili per la fase decisionale. Considerato il maggior impegno richiesto nella

delicata fase della discussione, è evidente lo scambio di importi tra tali due fasi. Pertanto, gli importi medesimi vanno invertiti (quelli previsti per la fase istruttoria vanno sostituiti con quelli per la fase decisionale, e viceversa).

Da ultimo, non si può fare a meno di segnalare che l'impianto normativo generale potrebbe essere ulteriormente asciugato. Tale ultima osservazione, che potrà sicuramente valere per il futuro, sta proprio a dimostrare l'essere il CNF entrato pienamente nello spirito ministeriale in base al quale lo schema di decreto ha proceduto a diversi accorpamenti della parte normativa rispetto alla originaria proposta CNF, introducendo un capo I recante «Disposizioni generali».

28. Esprimendo apprezzamento per l'intento di semplificazione, si segnala l'opportunità di poter arricchire il capo I di ulteriori disposizioni le quali, sebbene diversamente formulate in relazione alla specificità dell'attività, ribadendo la medesima regola generale potrebbero essere unificate. Si tratta delle seguenti disposizioni, che potrebbero essere tutte inserite nel capo I, pur con gli adattamenti relativi alla specificità della tipologia di attività professionale:

- i) Giudizi non compiuti / incarico non portato a termine (artt. 7, 13 e 25);
- ii) Pluralità di difensori e società professionali (artt. 8, 14 e 23);
- iii) Compensi spettanti al praticante avvocato abilitato al patrocinio (artt. 9, 17, 24);
- iv) Trasferte (artt. 11, 15 e 27);
- v) Il meccanismo di calcolo del compenso per cause o affari di valore superiore ad euro 520.000,00 (artt. 6 e 22).

Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione in via definitiva dello schema di decreto in oggetto, previo accoglimento dei suggerimenti di cui al presente parere.

Roma, 22 novembre 2013

Allegato

RIEPILOGO SINTETICO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

(Roma, 22 novembre 2013)

N.B. le osservazioni pervenute dai singoli Consigli dell'Ordine, Unioni ed associazioni sono annotate in ordine di arrivo:

- 1) Consiglio dell'Ordine di Ferrara
- 2) Consiglio dell'Ordine di Roma
- 3) Consiglio dell'Ordine di Vercelli
- 4) Consiglio dell'Ordine di Bari
- 5) Consiglio dell'Ordine di Macerata
- 6) Consiglio dell'Ordine di Aosta
- 7) Consiglio dell'Ordine di Udine
- 8) Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata
- 9) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)
- 10) Consiglio dell'Ordine di Varese
- 11) Consiglio dell'Ordine di Lecce
- 12) Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
- 13) Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (A.I.A.F.)
- 14) Consiglio dell'Ordine di Ravenna
- 15) Consiglio dell'Ordine di Bologna
- 16) Consiglio dell'Ordine di Pescara
- 17) Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)
- 18) Consiglio dell'Ordine di Palermo
- 19) Consiglio dell'Ordine di Trani
- 20) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) (precisazioni sui compensi per il rito del lavoro)
- 21) Consiglio dell'Ordine di Firenze
- 22) Sindacato Avvocati di Bari

1) Consiglio dell'Ordine di Ferrara

Segnala importi bassi nella bozza di DM.

2) Consiglio dell'Ordine di Roma

Aveva già segnalato che già gli importi della proposta CNF risultavano bassi, sebbene fossero più congrui rispetto a quelli previsti dal DM 140.

Lamenta importi bassi nella bozza di DM, particolarmente in relazione:

- alle procedure esecutive (come quella presso terzi di cui alla tabella n. 17, ove non sono previsti compensi per l'attività di assistenza alle operazioni esecutive) ed al precetto;
- alla difesa plurima, poiché sarebbe preferibile la regola del cumulo per determinare il valore della controversia.

Propone:

- di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale (ovvero di indicare parametri per le consulenze che esauriscono l'incarico)
- di precisare il concetto di "luogo" ove si svolge la professione in relazione alla trasferta (circondario? Distretto?)

In relazione alle tabelle:

- propone di limitare il valore massimo delle controversie dinanzi al GDP (tabella n. 1) a 20.000 euro e precisare che per le cause di competenza funzionale del giudice di pace di valore superiore all'ultimo scaglione espressamente previsto si applicano i parametri previsti dalla tabella n. 2 (Tribunale);
- rileva alcuni errori e/o refusi, quali:
 - o un refuso scaglione terzo della tab. n. 2;
 - o inspiegabili diversificazioni per le tabelle in materia di lavoro e previdenza (n. 3 e 4): in particolare, si tratta di un'inversione degli importi per la fase decisionale nei primi due scaglioni e di importi più alti rispetto ai giudizi ordinari per il quarto e l'ultimo scaglione;

- rileva l'eccessività di quattro fasi per la tabella n. 5 in materia di convalida locatizia;
- rileva l'assenza di parametri per il giudizio di ottemperanza delle decisioni TAR e CdS.

3) Consiglio dell'Ordine di Vercelli

Lamenta importi bassi per:

- difesa plurima (art. 4, co. 4);
- procedimenti monitori (tabella n. 8)
- procedure esecutive mobiliari ed immobiliari (tabelle nn. 16-18), ove i costi del contributo unificato sono più alti del compenso dell'avvocato;
- attività stragiudiziale (tabella n. 25).

Rileva altresì:

- un divario di scaglioni tra tribunale e appello [tab. 2 e 12];
- la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale;
- la necessità di prevedere oltre che un minimo (il 20%) anche un compenso massimo per domiciliatario (il 50%);
- l'opportunità di criteri oggettivi per la liquidazione, tra cui una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie;
- la necessità di specificare il "luogo" ove si svolge la professione ai fini della trasferta (circondario? Distretto?)

4) Consiglio dell'Ordine di Bari

- lamenta importi bassi, particolarmente indecorosi
 - per cause di lavoro, precetto, e procedimento monitorio;
 - per il caso di difesa plurima (art. 4, co. 2 e 4);
 - e per il compenso premiale riconosciuto in caso di conciliazione.
- critica:
 - l'eccessiva discrezionalità, proponendo una percentuale fissa per le spese forfetarie;
 - la mancanza di una fase post decisoria, non ricompresa nel giudizio esecutivo.

5) Consiglio dell'Ordine di Macerata

- denuncia l'ambiguità della formulazione dell'art. 4, co. 4 del DM in materia di difesa plurima rispetto all'originaria proposta CNF, che risultava più chiara (cfr. art. 5, co. 6 proposta CNF);
- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria, poiché attività autonoma, con rilevante responsabilità del professionista (art. 4, co. 5).

Lamenta importi bassi, particolarmente in relazione alla tabella n. 18 (esecuzione immobiliare) per scaglioni superiori a 50.000 euro; propone di inserire un meccanismo premiale qualora l'esecuzione vada a buon fine.

Propone, infine, di precisare che le spese legali effettivamente recuperate, in eccedenza rispetto a quanto pattuito con il cliente, spettino al difensore.

6) Consiglio dell'Ordine di Aosta

- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale;
- e la mancanza di una fase post decisoria, non ricompresa nel giudizio esecutivo.

7) Consiglio dell'Ordine di Udine

- Lamenta importi bassi;
- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5) e propone di inserire nella tabella n. 19 il termine "giudiziale";
- ritiene insufficienti gli importi previsti in caso di conciliazione della controversia e propone di rafforzare il meccanismo premiale;
- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale;
- insiste al fine di introdurre un obbligo di motivazione per il giudice nella liquidazione, particolarmente qualora si discosti dai parametri.

8) Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata

Apprezza, nel complesso, lo schema di DM, particolarmente per l'introduzione del rimborso delle spese forfetarie, del compenso del domiciliatario e del miglioramento delle tabelle rispetto al DM 140.

- Lamenta importi bassi per l'attività civile;
- ritiene necessaria una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie.

9) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)

Apprezza l'adeguamento dei parametri compiuto nel rito del lavoro (tab. 3).

- *A loro avviso*, l'art. 13 della L. 247/12 prevede l'obbligatorietà dei parametri in caso di liquidazione; propongono pertanto di eliminare la discrezionalità del giudice nella liquidazione e precisarlo nel regolamento;
- Propongono di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale (ovvero di provvedere ad un aumento ed adeguamento degli importi, come da tab. 33 proposta CNF).

10) Consiglio dell'Ordine di Varese

- Ritengono necessaria una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie;
- la necessità di prevedere oltre che un minimo (il 20%) anche un compenso massimo per domiciliatario (il 50%);
- di reinserire la tabella mediazione (v. proposta CNF tabella n. 32)

11) Consiglio dell'Ordine di Lecce

Esprime apprezzamento per la proposta CNF.

- Rilega la necessità di una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie
- Lamenta importi bassi, proponendo di riportarli a quelli indicati dal CNF;
- Denuncia l'ambiguità dell'art. 4, co. 4 in materia di difesa plurima (v. Macerata)
- Propone di stabilire criteri più precisi per il rimborso delle spese di trasferta;
- Segnala alcuni errori e/o refusi nelle tabelle: Tab. 2: scaglioni 3 e 4 fase istruttoria; tab. 4: scaglione 5 fase decisionale; tab. 9: scaglioni 2 e 3 fase introduttiva; tab. 13 scaglione 4 fase introduttiva;
- Propone di reinserire la tabella n. 12 (proposta CNF) per i reclami al collegio.

12) Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Ritiene necessario:

- che siano chiariti i casi di liquidazione officiosa e prestazioni rese nell'interesse di terzi;
- chiarire meglio la portata dell'art. 4, co. 4, di formulazione ambigua rispetto al precedente comma 2 per i casi di difesa plurima;
- modificare l'art. 4, co. 6 (e l'art. 19, co. 2) sul compenso premiale dovuto in caso di conciliazione ("il compenso è aumentato fino al 25 per cento");
- precisare anche per il penale la regola che, in caso di pluralità di difensori, a ciascuno spetta il compenso per la propria opera (cfr. art. 8 civile e 23 stragiudiziale); tale rilievo potrebbe essere assorbito ove il parere del CNF segnalasse di ampliare i criteri generali;
- prevedere una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie (15%);

Propone:

- di dare rilevanza alla sistemazione delle questioni patrimoniali in cause di famiglia e procedimenti di separazione e divorzio consensuale;
- di prevedere all'art. 10 un aumento percentuale per il compenso dell'arbitro nel collegio arbitrale (sino al 150%) per evitare una triplicazione dei compensi;

Per quanto concerne le tabelle:

- per la tabella n. 5 (convalida locatizia) propone di precisare quali fasi sono applicabili al giudizio sommario e quali all'eventuale fase successiva al mutamento del rito;
- per le tabelle nn. 21-22 (TAR e CDS) ritiene necessario anteporre la fase cautelare a quella decisoria;
- per la tabella n. 23 (ipoteca), propone di aggiungere nuovamente il termine "giudiziale" (v. altresì Macerata, sub 5);
- per la tabella n. 15 (penale) ritiene necessaria la specificazione di ulteriori ipotesi, e dunque una "minore sintesi";
- propone di reinserire la tabella mediazione (n. 32 proposta CNF) con un compenso modesto per la fase introduttiva ed un compenso più ampio per la mediazione conclusa con accordo.

13) Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (A.I.A.F.)

Propone:

- di aumentare la percentuale del compenso liquidabile (dal 20% al 50%) per l'avvocato che assiste entrambi i coniugi;
- di integrare l'art. 4 (parametri generali), specificando ulteriormente alcune attività delle singole fasi con quelle specifiche dei procedimenti di famiglia e minorili;

- nuovi articoli sul valore della causa nei procedimenti in materia di famiglia e minori, e per prestazioni stragiudiziali;
- di far riferimento alla tabella n. 2 (Tribunale) anche per i procedimenti dinanzi al Tribunale dei minorenni.

14) Consiglio dell'Ordine di Ravenna

Esprime apprezzamento per la proposta CNF, che preferiva

Propone:

- un aumento del compenso premiale in caso di conciliazione da $\frac{1}{4}$ al massimo di $\frac{1}{2}$;
- di distinguere l'attività del domiciliatario di mera domiciliazione (col riconoscimento di una percentuale tra il 10-15%) da quella di effettiva partecipazione alle udienze (con ulteriori e specifiche percentuali);
- di reintrodurre la fase post decisoria, non ricompresa nel giudizio esecutivo;
- l'inserimento del reclamo quale voce autonoma (v. tab. 12 proposta CNF).
- di inserire nella tabella n. 19 (ipoteca) il termine "giudiziale", criticando la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5);
- di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale.

Per quanto concerne le tabelle:

- lamenta valori inferiori per la tabella n. 1 (Giudice di pace), rispetto ai valori previsti per gli scaglioni identici alla tabella n. 2 (Tribunale);
- lamenta valori inferiori per la tabella n. 2 (Tribunale) rispetto a quelli previsti dalle tabelle nn. 3-4 (lavoro e previdenza);
- propone un aumento del 20% -30% dei valori previsti dalle tabelle relative ai procedimenti di esecuzione (tabelle 16-17-18).

15) Consiglio dell'Ordine di Bologna

Apprezza l'impianto della bozza di DM ove riprende le seguenti proposte del CNF: la funzione guida dei parametri nella determinazione dei compensi, l'aumento compensi liquidabili, la previsione di un compenso per il domiciliatario, la riduzione del 30% anziché del 50% dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

- Rileva alcuni errori e/o refusi:
 - o per le cause di valore superiore a euro 520.000 (Artt. 6 e 22), ritiene necessario aggiungere il termine "in più" alla previsione dell'aumento del 30%;
 - o rileva alcuni errori in tabelle specifiche, in relazione agli importi indicati (cfr. comparazione US del CNF), e segnala alcune rilevanti divergenze:
 - la divergenza tra i compensi previsti alla tabella n. 2 (Tribunale) e n. 10 (cautelari) non sarebbe giustificata;
 - non risulterebbe giustificata altresì la divergenza degli importi di cui alle tabelle nn. 3-4 (lavoro previdenza);
- propone (come il Triveneto) di precisare anche per il penale la regola che, in caso di pluralità di difensori, a ciascuno spetta il compenso per la propria opera (cfr. art. 8 civile e 23 stragiudiziale); tale rilievo potrebbe essere assorbito ove il parere del CNF segnalasse di ampliare i criteri generali;
- ritiene necessario specificare il "luogo" ove si svolge la professione ai fini della trasferta (circondario? Distretto?);
- lamenta importi bassi (ed avvenuto aumento solo per le cause di maggior valore non per quelle di valore inferiore). Poiché tale scelta colpisce maggiormente i giovani (cfr. ANF) propone il rialzo di tutti i parametri per le cause di valore modesto;
- Per l'attività stragiudiziale segnala che i compensi non sono ricollegati a parametri oggettivi e propone di inserire una percentuale sul valore della pratica;
- Propone di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale;
- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale.

16) Consiglio dell'Ordine di Pescara

- Censura la discrezionalità del giudice, proponendo di inserire una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie e l'impossibilità di liquidare al di sotto dei parametri minimi indicati.
- rileva la necessità di prevedere una tabella specifica per il collegio arbitrale.
- Propone di prevedere un compenso supplementare per giudizio rimesso in istruttoria dopo essere stato trattenuto in decisione

17) Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)

Per quanto concerne la materia civile propone:

- un maggior aumento percentuale per i giudizi dinanzi al Giudice di pace (fino a 100%), le procedure esecutive immobiliari (aumento del 40%) ed una minore riduzione per il procedimento monitorio (40% anziché 50%);
- la riformulazione della previsione del compenso premiale in caso di conciliazione, collegata a fasce di valore della tab. 2;
- per le tabelle, propongono:
 - o un aumento dei compensi per giudizi dinanzi al Giudice di pace (tab. 1) e di lavoro (tab. 3) per la prima fascia (fino a euro 1.100), sostituendo gli importi con quelli previsti per il Tribunale (tab. 2);
 - o alcune modifiche puntuali, come la correzione di refusi e proposte simili:
 - Compensi giudizio ordinario (tab. 2 fase istruttoria) scambiati con quelli per lavoro (tab. 3)
 - AUMENTO per precetto (da 225 a 250), monitori (da 540 a 700), esecutive immobiliari prima fascia (fino a 1100) (da 120 a 240 e da 60 a 120)
 - di inserire una fase istruttoria nella tabella n. 20 (fallimenti), con compensi pari a 50% della fase istruttoria della tabella n. 3 (lavoro)
 - o di inserire nella tabella n. 19 (ipoteca) il termine "giudiziale", criticando la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5);

Per quanto concerne la materia penale:

- lamenta importi bassi e propone
 - o di eliminare la riduzione del 30% per assistenza a più parti;
 - o di aumentare fino al 100% il compenso per i procedimenti dinanzi al Giudice di pace;
 - o di eliminare la riduzione a metà della liquidazione del compenso dei praticanti abilitati (art. 17)
- per le tabelle, propone di inserire nella tabella n. 15:
 - o il Magistrato di sorveglianza, con gli importi previsti per il Tribunale monocratico;
 - o il giudice dell'esecuzione, con gli importi previsti per il Tribunale monocratico, esclusa fase istruttoria.

18) Consiglio dell'Ordine di Palermo

Critica la riduzione del numero di tabelle (n.d.r.: procedimenti) rispetto a quelle previste nella proposta del CNF (26 tabelle anziché 40).

Lamenta importi bassi:

- nei procedimenti esecutivi (oltre a censurare la riduzione da tre a due fasi del procedimento); in realtà tali importi risultano più alti rispetto a quelli previsti dal DM 140);
- per il procedimento monitorio (sebbene, dalle tabelle comparative, risulti più basso solamente per la fascia da 5.000 a 15.000 euro e più alto negli altri casi);
- per gli arbitri.

Propone di reinserire la tabella mediazione (n. 32 proposta CNF);

Segnala taluni errori e refusi puntuali per le tabelle 2 (Tribunale), 4 (previdenza), 5 (locazione) e 9 (istruzione preventiva).

19) Consiglio dell'Ordine di Trani

- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5) e propone di inserire nella tabella n. 19 il termine "giudiziale";
- di specificare la disposizione di cui all'art. 4, co. 8 concernente le difese "manifestamente infondate";
- critica la riduzione del compenso per le ipotesi di cui all'art. 4, co. 9 (responsabilità processuale aggravata e simili);
- critica la riduzione del numero delle Tabelle rispetto alla proposta CNF;
- propone di reinserire la tabella mediazione (v. proposta CNF tabella n. 32);
- propone di aumentare i compensi per le cause di valore minore, per favorire i giovani (cfr anche proposte di ANF);
- Effettua precisazioni puntuali in merito a errori e/o refusi in relazione all'importo dei parametri previsti nelle singole tabelle;
- Lamenta importi bassi, che hanno irragionevolmente ridotto quelli contenuti nella proposta CNF, particolarmente per l'atto di precetto, i procedimenti monitori e le procedure esecutive.

20) Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.) (precisazioni sui compensi per il rito del lavoro)

- indica le ragioni che giustificano la diversità dei parametri di cui alla tabella n. 3 (lavoro) rispetto a quelli di cui alla tabella n. 2 (Tribunale): le numerose decadenze da allegazioni, domande, eccezioni e contestazioni, da proporsi con il ricorso introduttivo, giustificano l'accentuazione degli onorari nelle prime fasi.

21) Consiglio dell'Ordine di Firenze

- Censura la discrezionalità del giudice, proponendo di inserire una percentuale fissa per il rimborso delle spese forfetarie e l'impossibilità di liquidare al di sotto dei parametri minimi indicati;
- Propone di precisare che le spese legali effettivamente recuperate, in eccedenza rispetto a quanto pattuito con il cliente, spettino al difensore;
- critica la previsione dell'iscrizione di ipoteca giudiziale nella fase decisoria (v. Macerata sub 5) e propone di inserire nella tabella n. 19 il termine "giudiziale";
- Si auspica l'aumento della percentuale di cui all'art. 6 (cause di valore superiore a 520.000) dal 30% al 40%;
- Propone un aumento del compenso per cause di particolare importanza, attraverso un moltiplicatore;
- Propone di distinguere tra consulenza e assistenza nell'attività stragiudiziale;
- In relazione alle tabelle lamenta compensi bassi, particolarmente per la tabella n. 1 (Giudice di pace, n. 2 (Tribunale), n. 7 (Volontaria giurisdizione), n. 11 (Corte dei conti) per quanto concerne i giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari, n. 18 (Esecuzioni immobiliari), n. 19 (Ipoteca), n. 26 (Arbitri).
- Per quanto concerne i giudizi amministrativi, propone di riformulare l'art. 5, co. 3 in materia di criteri generali di determinazione del valore della controversia nei seguenti termini: *«Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; quando ciò non è possibile si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire. Nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire è individuata nella misura del dieci per cento del valore stimato a base di gara o, in mancanza di detto valore, è rapportata al vantaggio economico atteso dal cliente».*
- Rileva, infine, alcuni errori e/o refusi alle tabelle n. 21-22 (TAR e CdS).

22) Sindacato Avvocati di Bari

Aderisce alle osservazioni formulate da ANF.

NORMATIVA

MATERIA GIUDIZIALE CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all'avvocato per ogni singolo incarico in materia civile, amministrativa e tributaria, è convenuto con il cliente.
2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell'incarico. Potrà, inoltre, prevedere la corresponsione all'avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all'esito particolarmente favorevole della pratica.
3. Il compenso dell'avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.
4. In ogni caso il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Diritto dell'avvocato

1. Per le prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all'avvocato i compensi concordati con il cliente secondo l'importanza dell'opera. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Obbligo del cliente

1. I compensi sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
2. Le spese legali recuperate in danno della controparte spetteranno al difensore anche nell'ipotesi in cui sia stato concordato un compenso inferiore.

Art. 4.

Giudizi non compiuti

1. In relazione all'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente dovrà all'avvocato i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 5.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, quali importanza dell'opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale ed all'impulso dell'azione, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui alle tabelle

allegate e, ove ricorreranno i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.

2. Nelle cause di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell'aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell'aumento massimo di cui al primo comma.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti e, ove questi siano in numero superiore, del 5% per ciascun soggetto oltre i primi dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione troverà applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda un solo soggetto contro più soggetti.

5. All'avvocato competerà la maggiorazione del 20%, oltre il compenso previsto per l'assistenza e difesa di un soggetto, nel caso in cui egli assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta.

6. Nell'ipotesi in cui, pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto, spetterà all'avvocato il compenso dovuto in relazione all'assistenza e difesa di ciascuno secondo le previsioni di cui ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

7. La liquidazione del compenso prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stato un provvedimento decisorio ancorché non definitivo.

8. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende:

a) per fase di studio della controversia l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la

discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

e) per compenso delle prestazioni post decisione sono ricompresi la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

9. L'eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati.

10. All'avvocato, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, spetterà un compenso pari alla metà di quello spettante per la fase decisionale oltre quanto già maturato per l'attività svolta.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, fatta eccezione per i giudizi di divisione, ove si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, a meno che la controversia non investa anche la massa da dividere, nel qual caso si avrà riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si avrà riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si avrà riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, come previsto dal c.p.c., ma potrà aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello come sopra presunto, o al valore dei diversi interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario e/o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente si avrà riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente, pubblico o privato, intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente il valore sarà determinato in conformità all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato andrà ragguagliato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia sarà determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

Art. 7.

Cause di valore superiore ad €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.

2. Per le controversie da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino a €520.000,00. Per le controversie da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €1.000.000,00. Per le controversie da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €2.000.000,00. Per le controversie da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €4.000.000,00.
3. Per le controversie di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari ai 50% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi avrà diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente saranno computati i compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere funzioni di procuratore/domiciliatario, ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, spetterà un compenso non inferiore al 20% dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrari rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrari rituali ed irrituali, salva convenzione dell'arbitro unico o del Collegio con le parti, agli arbitri saranno dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, siano essi rituali che irrituali, spetteranno i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l'avvocato incaricato della difesa avrà diritto all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell'art. 11 della materia stragiudiziale.

Art. 12.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L'avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 13.

Rimborsi

1. All'avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

MATERIA PENALE

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all'avvocato per ogni singolo incarico in materia penale è convenuto con il cliente.
2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato ovvero la corresponsione all'avvocato di un premio o compenso nel caso di variazioni, regressioni o necessità di ulteriori attività non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico, nonché per ogni udienza, che non sia di mero rinvio.
3. Il compenso dell'avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.
4. In ogni caso il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Diritto dell'Avvocato

1. Per le prestazioni in materia penale, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 8, saranno dovuti all'avvocato i compensi concordati col cliente secondo l'importanza dell'opera e l'organo competente a decidere. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della complessità dei fatti, delle questioni giuridiche da trattarsi, dell'importanza delle stesse questioni, del numero delle imputazioni, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, della presumibile durata, delle fasi necessarie per il compimento dell'incarico, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione all'eventuale frequenza di trasferimenti fuori dal circondario del consiglio dell'ordine al cui albo il professionista risulta iscritto, del numero degli avvocati che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità della difesa, ovvero dell'essere l'unico difensore, nonché dell'esito ottenuto anche avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorreranno i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30% dai parametri di cui alle tabelle allegate.
2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell'aumento massimo di cui al primo comma.
3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell'aumento massimo di cui al primo comma.
4. Gli aumenti di cui ai commi precedenti opereranno in ragione del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, della complessità dell'attività da svolgersi, del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. L'applicazione di detti principi comporterà che allorquando le attività siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio superiori alle due,

l'attività si considererà particolarmente complessa dando luogo all'applicabilità degli aumenti previsti.

5. La determinazione del compenso spettante al sostituto dovrà costituire oggetto di specifica convenzione all'atto della nomina.

6. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio in materia penale s'intende:

a) per fase di studio l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi e/o i consulenti, le relazioni e/o pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e siano resi comunque in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze, richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni in genere, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria e/o dibattimentale le richieste, gli scritti le partecipazioni e/o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali e/o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che siano funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Questa fase si considera particolarmente complessa allorché le attività da svolgersi siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio siano più di una, ovvero l'attività comporti la redazione di scritti difensivi. In queste ipotesi il compenso stabilito per la fase sarà aumentato del doppio di quanto previsto dai relativi parametri di cui alle tabelle allegate;

d) per fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica;

e) per compenso accessorio, quello dovuto qualora le udienze, diverse da quelle di mero rinvio, siano più di una, quello dovuto per le udienze fuori dal circondario nel quale il professionista è iscritto e per le attività istruttorie svolte in secondo grado.

Art. 4.

Giudizi non compiuti e risoluzione della convenzione

1. Se il procedimento e/o il processo non siano portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengano cause estintive del reato, accettate dalle parti, ovvero il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, il cliente dovrà all'avvocato i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 5.

Pluralità di difensori e parti

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, in mancanza di singole convenzioni ovvero di diversa previsione contrattualizzata, al professionista spetterà il pagamento pro quota del compenso dovuto da una parte, fermo il vincolo di solidarietà, aumentato nella misura del 20% per ogni parte in più, fino a un massimo di dieci, e ove queste siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti.

2. La stessa disposizione troverà applicazione anche qualora il numero delle parti ovvero delle imputazioni sia incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 spetteranno anche nel caso in cui il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto e/o di diritto.

4. Nelle ipotesi in cui, pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e/o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, spetterà all'avvocato, il compenso dovuto in relazione all'assistenza e difesa di ciascuno, secondo le previsioni di cui agli articoli precedenti ed ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

5. Nel caso in cui più avvocati, non riuniti in associazione, assumano la difesa di unico cliente dovrà essere stipulata apposita convenzione per ciascun avvocato dal momento che ciascun professionista avrà diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata.

6. Al difensore della parte civile costituita, salvo diversa espressa pattuizione, spetterà il compenso concordato con il proprio cliente, a prescindere dall'importo liquidato dal giudice con la sentenza. La stessa previsione sarà applicabile al difensore dell'imputato e/o del responsabile civile nell'ipotesi prevista dall'art. 542 C.P.

Art. 6.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 7.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l'avvocato incaricato della difesa avrà diritto all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell'art. 11 della materia stragiudiziale e, in caso di costituzione di parte civile, acquisirà lo stesso diritto anche nei confronti della parte soccombente.

Art. 8.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L'avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 9.

Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale e di cui alle tabelle allegate operano anche nei riguardi della parte offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per l'ammenda per tutte le attività svolte nell'interesse della stessa.

Art. 10.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 11.

Rimborsi

1. All'avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 7 e 8, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12.

Applicazione analogica

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE
NORMATIVA DELIBERATA NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA DEL 03/05/2013

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

MATERIA STRAGIUDIZIALE

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all'avvocato per ogni singolo incarico è convenuto con il cliente sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell'incarico.
2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell'incarico. Potrà, inoltre, prevedere un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all'esito particolarmente favorevole della pratica.
3. Il compenso dell'avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.
4. In ogni caso il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Diritto dell'Avvocato

1. Per le prestazioni stragiudiziali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all'avvocato i compensi concordati col cliente secondo l'importanza dell'opera. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.
2. I compensi che nei parametri sono riferiti a prestazioni di consulenza possono essere cumulati con quelli riferiti a prestazioni di assistenza.
3. Sono onnicomprensivi i compensi che nei parametri sono riferiti alle prestazioni di assistenza continuativa in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successione, divisione, liquidazioni, tributarie e assistenza redazione contratti.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, quali l'importanza dell'opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorreranno i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.
2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell'aumento massimo di cui al primo comma.
3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell'aumento massimo di cui al primo comma.

Art. 4.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, dovrà essere liquidata in base ai parametri di cui alle allegate tabelle stragiudiziali.

Art. 5.

Determinazione del valore della pratica

1. Nella liquidazione dei compensi, il valore della pratica o dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si avrà riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
3. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si avrà riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in pratiche amministrative il compenso si determinerà secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo della pratica non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considererà di valore indeterminabile.
7. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della pratica. Qualora il valore effettivo della pratica risulti di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, ovvero se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

Art. 6.

Pratiche di valore superiore a €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le pratiche di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.
2. Per le pratiche da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino a €520.000,00. Per le pratiche da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €1.000.000,00. Per le pratiche da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €2.000.000,00. Per le pratiche da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €4.000.000,00.
3. Per le pratiche di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della pratica o dell'affare.

Art. 7.

Pluralità di difensori e società di professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare a ciascuno di essi spetteranno i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 9.

Incarico non portato al termine

1. In relazione all'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti per qualsiasi motivo, il cliente dovrà all'avvocato i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 10.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso liquidato dovrà essere determinato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, calcolata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 11.

Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Qualora non siano stati determinati in convenzione con il cliente, il giudice nella liquidazione dovrà tenere conto del costo del soggiorno (pernottamento e vitto) documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, verrà riconosciuta un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Saranno in ogni caso dovuti i compensi relativi alle prestazioni effettuate e un'indennità pari al compenso pattuito con il cliente.

Art. 12.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L'avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 12.

Rimborsi

1. All'avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

N. 1 - Giudice di Pace

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	350,00	600,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	350,00	500,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	500,00	800,00
4. Fase decisionale	200,00	600,00	1.050,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	300,00

N. 2 - GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	190,00	600,00	1.300,00	2.400,00	3.600,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	190,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.300,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	280,00	1.200,00	2.400,00	4.100,00	5.800,00	8.000,00
4. Fase decisionale	280,00	1.200,00	2.400,00	4.100,00	6.000,00	8.700,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	40,00	300,00	400,00	450,00	700,00	800,00

N. 3 - GIUDIZI DI LAVORO

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	1.250,00	2.570,00	4.580,00	6.720,00	9.410,00
2. Fase introduttiva del giudizio	180,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.400,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	180,00	800,00	1.650,00	2.660,00	3.780,00	5.110,00
4. Fase decisionale	250,00	1.050,00	2.280,00	4.160,00	6.000,00	8.880,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	300,00	400,00	450,00	700,00	800,00

N. 4 - GIUDIZI DI PREVIDENZA

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	190,00	600,00	1.300,00	2.400,00	3.600,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.400,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	250,00	1.200,00	2.350,00	3.800,00	5.400,00	7.300,00
4. Fase decisionale	350,00	1.300,00	2.850,00	5.200,00	7.500,00	11.100,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	40,00	250,00	400,00	450,00	700,00	800,00

N. 5 - PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	750,00	1.300,00	2.400,00	3.500,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	250,00	700,00	1.000,00	1.500,00	2.200,00	2.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50,00	200,00	300,00	500,00	700,00	1.000,00
4. Fase decisionale	200,00	600,00	1.050,00	1.900,00	2.700,00	4.000,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	300,00	350,00	500,00	600,00

N. 6 - ATTO DI PRECETTO

Valore	Da € 0, a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	400,00	700,00	1.100,00	1.200,00	2.100,00

N. 7 - PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	300,00	1.300,00	2.000,00	3.300,00	4.700,00	6.400,00

N. 8 - PROCEDIMENTI MONITORI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	200,00	350,00	650,00	900,00	1.300,00
2. Fase istruttoria e conclusiva del procedimento	250,00	1.000,00	1.600,00	2.500,00	3.500,00	4.900,00

N. 9 - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA ANTE CAUSAM

Valore	Da C.0 a C.1.100,00	Da C.1.100,01 a C.5.200,00	Da C.5.200,01 a C.26.000,00	Da C.26.000,01 a C.52.000,00	Da C.52.000,01 a C.260.000,00	Da C.260.000,01 a C.520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	500,00	800,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	700,00	1.500,00	1.800,00	2.400,00	3.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	60,00	200,00	250,00	350,00	400,00	500,00

N. 9 - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA IN CORSO DI CAUSA

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	500,00	800,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	700,00	1.500,00	1.800,00	2.400,00	3.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	60,00	200,00	250,00	350,00	400,00	500,00

N. 11 - PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	800,00	1.400,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	1.200,00	1.700,00	2.800,00	4.000,00	5.600,00
4. Fase decisionale	150,00	550,00	900,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00

N. 12 - RECLAMI AL COLLEGIO

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	800,00	1.400,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	1.200,00	1.700,00	2.800,00	4.000,00	5.600,00
4. Fase decisionale	150,00	550,00	900,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00

N. 13 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	750,00	1.300,00	2.500,00	3.500,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	150,00	450,00	700,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	150,00	500,00	800,00	1.300,00	1.800,00	2.500,00
4. Fase decisionale	250,00	850,00	1.500,00	2.700,00	3.900,00	5.700,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	300,00	300,00	500,00	500,00

N. 14 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	750,00	1.600,00	2.900,00	4.200,00	6.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	750,00	1.300,00	2.000,00	2.700,00	3.600,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	250,00	1.400,00	2.600,00	4.300,00	6.100,00	8.300,00
4. Fase decisionale	300,00	1.200,00	2.700,00	4.900,00	7.200,00	10.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	500,00	600,00	1.000,00	1.100,00

N. 15 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI						
Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	350,00	1.000,00	1.800,00	3.300,00	4.800,00	7.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	400,00	1.100,00	1.600,00	2.500,00	3.500,00	4.600,00
3. Fase decisionale	200,00	550,00	950,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00
4. Compenso per prestazioni post decisione	100,00	550,00	650,00	750,00	1.100,00	1.200,00

**N. 16 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA,
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	350,00	1.300,00	2.800,00	5.200,00	7.600,00	11.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	300,00	1.100,00	1.900,00	2.900,00	4.100,00	5.500,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	1.000,00	1.900,00	3.100,00	4.400,00	6.000,00
4. Fase decisionale	200,00	1.100,00	1.900,00	3.500,00	5.100,00	7.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	400,00	600,00	700,00	1.100,00	1.200,00

N. 17 - GIUDIZI PENALI

FASE DEL GIUDIZIO	GIUDICE DI PACE	INDAGINI PRELIMINARI	INDAGINI DIFENSIVE	GIUDIZI CAUTELARI PERSONALI	GIUDIZI CAUTELARI REALI	GIP e GUP	TRIBUNALE MONOCRATICO	TRIBUNALE COLLEGALE	CORTE DI ASSISE	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	CORTE DI APPELLO	CORTE DI ASSISE DI APPELLO	CORTE DI CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
Fase di studio della controversia	400,00	900,00	900,00	400,00	400,00	900,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00	1.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	500,00	700,00		1.300,00	1.300,00	800,00	600,00	800,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.800,00
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	800,00	1.100,00	1.500,00			1.100,00	1.200,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00	
4. Fase decisionale	700,00	1.300,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.900,00
5. Compenso accessorio	500,00	700,00	800,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	1.700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.300,00

N. 18 - PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva della procedura	200,00	600,00	900,00	1.400,00	1.900,00	2.500,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	300,00	500,00	800,00	1.200,00	1.600,00
3. Fase conclusiva	200,00	700,00	1.300,00	2.300,00	3.300,00	4.800,00

N. 19 - PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	150,00	350,00	600,00	1.100,00	1.500,00	2.200,00
2. Fase introduttiva	400,00	1.200,00	1.700,00	2.700,00	3.700,00	5.000,00
3. Fase di trattazione e conclusiva	500,00	700,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

N. 20 - PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva della procedura	200,00	600,00	900,00	1.400,00	1.900,00	2.500,00
2. Fase istruttoria e di trattazione	100,00	400,00	600,00	900,00	1.300,00	1.700,00
3. Fase conclusiva	350,00	1.100,00	2.000,00	3.600,00	5.200,00	7.600,00

N. 21 - PROCEDURE ESECUTIVE PER RILASCIO E CONSEGNA

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia e introduttiva	250,00	650,00	1.000,00	1.500,00	2.100,00	2.800,00
2. Fase conclusiva e di trattazione	200,00	1.000,00	1.500,00	2.400,00	3.400,00	4.600,00

N. 22 - PROCEDURE ESECUTIVE IN FORMA SPECIFICA

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia e introduttiva	200,00	600,00	1.200,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00
2. Fase istruttoria e di trattazione	100,00	400,00	800,00	1.400,00	2.000,00	3.500,00
3. Fase conclusiva	300,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	4.000,00

N. 23 - ISCRIZIONE IPOTECARIA GIUDIZIALE /AFFARI TAVOLARI

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	100,00	400,00	600,00	1.000,00	1.400,00	1.900,00

N. 24 - PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	Da € 0,001 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	300,00	1.100,00	1.600,00	2.600,00	3.700,00	5.100,00

N. 24 - ISTANZE AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	800,00	1.300,00	2.100,00	2.900,00	4.000,00

N. 26 - RECLAMI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	400,00	1.600,00	2.500,00	4.100,00	5.800,00	8.000,00

N. 27 - IMPUGNAZIONI AVVERSO LO STATO PASSIVO FALLIMENTARE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	700,00	1.300,00	2.400,00	3.500,00	5.100,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria e decisionale	150,00	600,00	1.000,00	1.600,00	2.200,00	3.000,00

N. 28 - GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	900,00	1.600,00	2.900,00	4.200,00	6.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	250,00	800,00	1.300,00	2.000,00	2.700,00	3.600,00
3. Fase istruttoria	150,00	900,00	1.400,00	2.300,00	3.200,00	4.400,00
4. Fase decisionale	400,00	1.500,00	2.700,00	4.900,00	7.100,00	10.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00
6. fase cautelare	300,00	800,00	1.500,00	2.700,00	3.900,00	5.600,00

N. 29 - GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	900,00	1.800,00	3.200,00	4.800,00	7.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	250,00	900,00	1.500,00	2.300,00	3.200,00	4.300,00
3. Fase istruttoria	150,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00
4. Fase decisionale	200,00	500,00	1.000,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	300,00	600,00	700,00	800,00	900,00
5. Fase cautelare	300,00	900,00	1.500,00	2.700,00	3.400,00	5.800,00

N. 30 - GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	800,00	1.400,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	150,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria	250,00	1.300,00	2.000,00	3.100,00	4.400,00	6.100,00
4. Fase decisionale	130,00	400,00	700,00	1.400,00	2.000,00	2.900,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	100,00	300,00	400,00	500,00	500,00	600,00
6. Fase cautelare	200,00	600,00	1.000,00	1.900,00	2.700,00	3.900,00

N. 31 - GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	900,00	1.600,00	2.900,00	4.300,00	6.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	150,00	600,00	900,00	1.500,00	2.000,00	2.700,00
3. Fase istruttoria	250,00	1.300,00	2.000,00	3.500,00	4.600,00	6.400,00
4. Fase decisionale	150,00	600,00	1.100,00	2.000,00	2.900,00	4.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	100,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
6. Fase cautelare	200,00	700,00	1.200,00	2.200,00	3.200,00	4.700,00

N. 31 - ASSISTENZA IN PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILI E COMMERCIALI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva, istruttoria e conclusiva del procedimento	250,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	4.000,00	5.600,00
2. Redazione accordo	250,00	600,00	1.000,00	1.900,00	2.800,00	3.900,00

N. 33 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	400,00	1.800,00	2.800,00	3.400,00	6.400,00	8.700,00

N. 34 - PRESTAZIONI DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	800,00	1.200,00	2.000,00	2.700,00	3.800,00

N. 35 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER STIPULA CONTRATTI

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	300,00	1.300,00	2.500,00	4.100,00	5.800,00	7.900,00

N. 36 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN PROCEDURE CONCURSUALI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	500,00	2.400,00	4.500,00	7.400,00	10.400,00	14.300,00

N. 37 - PRESTAZIONI DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN PROCEDURE CONCORSAU

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	800,00	1.200,00	2.000,00	2.700,00	3.800,00

N. 38 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Risposta ai questionari	300,00	800,00	2.000,00	3.800,00	5.500,00	8.000,00
2. Assistenza verifica fiscale	400,00	1.000,00	2.100,00	3.400,00	4.800,00	6.300,00
3. Assistenza inviti contraddittorio innanzi alla P.A	320,00	1.200,00	2.200,00	3.600,00	5.100,00	7.000,00
4. Assistenza procedimento di accertamento con adesione	300,00	1.300,00	2.400,00	4.700,00	6.800,00	9.900,00
5. Assistenza nei procedimenti soggetti a reclami e mediazioni	300,00	2.000,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00	3.700,00

N. 39 - ARBITRO UNICO

Valore	Da € 0,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	2.400,00	6.000,00	10.500,00	24.000,00

N. 40 - COLLEGIO ARBITRALE

Valore	Da C.0,01 a C.26.000,00	Da C.26.000,01 a C.52.000,00	Da C.52.000,01 a 260.000,00	Da C.260.000,01 a C.520.000,00
1. Compenso	6.400,00	15.000,00	23.300,00	54.000,00

6

12012

3/4-84
D. CARLADI

Mod. UTL615-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 45211/13

Roma, addì 11.11.13

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
3398/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DETERMINAZIONE DEI
PARAMETRI PER LA
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER
LA PROFESSIONE FORENSE (L.
247/2012-ART.13)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



m_dg.LEG.11/11/2013.0007624.E

Numero 4514/13 e data 11/11/13



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 03398/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio Legislativo.

Schema di decreto ministeriale – “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 4 aprile 2013 trasmessa con nota in pari data prot. n. 0006552.U, pervenuta il 7 ottobre 2013, con la quale il predetto Ministero chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e considerato:

I-Espone la relazione illustrativa che la proposta di decreto ministeriale all’esame della Sezione dà attuazione alla previsione di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Tale norma di legge, coerentemente con la previgente disciplina di cui al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – che ha disposto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate ed il

rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale) – dà per acquisito il riferimento ai parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati e disciplina le modalità di adozione del relativo decreto ministeriale, prevedendo che lo stesso debba essere emanato dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense. Riferisce ancora la relazione che, di conseguenza, dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 citata, il precedente D.M. n. 140 del 2012 non è più applicabile agli avvocati. Espone altresì che la legge n. 247, da un lato, resta coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012, laddove – venuto meno il sistema tariffario – subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti; dall'altro, se ne discosta sensibilmente nella parte in cui il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giudiziale, ma è previsto anche in altri casi, e cioè: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge.

In ordine alla proposta del Consiglio nazionale forense, riferisce l'Amministrazione che dalla relazione che l'accompagna “si apprende” che l'obiettivo primario della stessa è quello di superare una delle maggiori criticità evidenziate dal pregresso sistema di determinazione dei parametri, e cioè, la imprevedibilità dei costi del servizio legale: il risultato sarebbe, ad avviso del Consiglio nazionale, “un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi”, svincolato da “criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato , così da stimolare la celerità del giudizio”.

Nel nuovo sistema il parametro non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma anche al fruitore della prestazione, con ciò ponendo quest'ultimo nella condizione di poter fare agevolmente una valutazione economica costi/benefici dell'azione legale.

mantenendo inalterato l'impianto dello schema proposto dal CNF e confermandone in larga parte il contenuto, con modifiche rese necessarie, in particolare, ai fini di armonizzazione della odierna proposta alle previsioni del precedente decreto n. 140 del 2012; vengono altresì introdotte disposizioni in materia di incentivazione della soluzione transattiva e di "sanzione" del ricorso al giudice nella consapevolezza della infondatezza delle ragioni tutelate; sono state inoltre espunte dal testo alcune prescrizioni in materia penale ed apportate modifiche alle tabelle allegate con riguardo alle percentuali di oscillazione in rapporto al valore medio nonché riduzioni del loro numero, procedendo anche ad alcuni accorpamenti "analogici".

Particolare attenzione pone la relazione illustrativa in ordine ai parametri numerici indicati in gran parte delle tabelle, rilevando (quasi sempre) "un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali".

Riferisce l'Amministrazione che la proposta del CNF registrava, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli, cioè, del D.M. 140/2012, determinati sulla base degli indici Istat per il periodo 2004-2012, con un incremento complessivo del 24,1%), "un incremento minimo del 50% e, più spesso – se non quasi sempre – un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo".

Ritenendo ingiustificato, sia sul piano tecnico (anche con riguardo a precedenti rilievi di questo Consesso) sia sul piano politico (alla luce dell'attuale delicata congiuntura economica) tale incremento, l'Amministrazione provvedeva alla modifica degli importi proposti, individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali e quelli proposti e intervenendo quindi sull'importo "medio" con una riduzione del 25%.

Osserva peraltro l'Amministrazione che l'utilizzo di tale criterio ha comportato l'individuazione di un "compenso medio certamente ridotto rispetto a quello proposto, ma incrementato almeno del 50% rispetto a quello attuale (spesso anche di più)"; precisa altresì che, laddove non è stato possibile utilizzare tale criterio, per l'esistenza di un numero di tabelle superiore a quello fissato dal D.M. 140/2012, gli importi sono

tenendo conto, in alcuni casi, anche dell'accordo raggiunto con le associazioni forensi (tabelle nn. 6 e 19).

Tuttavia – osserva ancora la relazione illustrativa – nonostante il descritto contenimento degli importi, la relazione tecnica dell'Ufficio Bilancio del Ministero ha rilevato che la proposta in esame comportava, specie nella materia penale, ove non risultava più prevista la riduzione del 50% di cui al D.M. 140/2012 per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, “un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360”.

In relazione a tali osservazioni, l'Amministrazione procedeva ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici; veniva inoltre introdotta, all'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto, la previsione della riduzione, di regola, del 30 per cento dei compensi per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio penale a spese dello Stato; non si riteneva, invece, di “aggravare ulteriormente la percentuale di abbattimento, né di allinearla a quanto già previsto in materia civile (50 per cento) in considerazione della “specificità dell'attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona”.

Conclude in proposito la relazione che in tutti i casi, comunque, i parametri numerici indicati nelle tabelle “hanno un valore significativamente incrementato rispetto a quello delle tabelle del D.M. 140/2012”.

II- Lo schema di regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in 5 Capi.

Il Capo I, che reca le “Disposizioni generali”, si compone di tre articoli.

L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito applicativo, sottolinea il carattere residuale dei parametri e ribadisce il principio di proporzionalità della determinazione del compenso all'importanza dell'opera.

L'articolo 2 introduce il rimborso forfettario per spese generali quantificato in misura

disposizione in tema di applicazione analogica.

Il Capo II, che reca “Disposizioni concernenti l’attività giudiziale civile amministrativa e tributaria” è suddiviso in otto articoli.

L’articolo 4 definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi, specificati, in particolare, nel comma 1, sottolineando l’assenza di vincolatività degli stessi; vengono altresì disciplinati, in particolare: i casi di difesa di più clienti (comma 2), di assistenza di entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio (comma 3) e di riduzione del compenso per l’assistenza ad un solo soggetto (comma 4); il comma 5 declina le fasi del giudizio rispetto a ciascuna delle quali, e con riferimento agli scaglioni di valore, è indicato il compenso medio della prestazione: a) fase di studio; b) fase introduttiva del giudizio; c) fase istruttoria; d) fase decisionale; e) fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo; f) fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo; i commi da 6 a 9 introducono una sorta di incentivo “deflattivo”; il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di “class action”.

L’articolo 5 reca criteri per la determinazione del valore della controversia.

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, la determinazione dei compensi spettanti per cause di valore superiore a 520.000 euro (art. 6), relativamente ai giudizi non compiuti (art. 7), per il caso di pluralità di difensori e società professionali nonché per il domiciliatario (art. 8).

L’articolo 9 provvede in materia di compensi spettanti ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio; l’articolo 10 disciplina l’ipotesi di procedimenti arbitrali rituali ed irrituali; l’articolo 11 si riferisce all’attività svolta al di fuori della sede in cui l’avvocato esercita in via prevalente.

Il Capo III, che reca “Disposizioni concernenti l’attività penale”, si compone di sei articoli.

L’articolo 12 indica, al comma 1, i criteri parametrici per la determinazione del compenso nelle cause penali in modo del tutto analogo a quanto stabilito dall’articolo 5

compensi per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (in parallelo alla disposizione vigente da tempo per il settore civile, dove, come già esposto, è prevista una riduzione del 50 per cento).

Gli articoli 13, 14 e 15 recano disposizioni analoghe a quelle riportate, rispettivamente, negli articoli 7, 8 e 27, con i soli adattamenti riferiti alla materia penale, in materia di giudizi non compiuti, incarichi conferiti a società di avvocati, trasferte.

L'articolo 16 dispone in materia di compenso per l'assistenza legale alla parte civile;

l'articolo 17 ripropone quanto previsto dall'articolo 9, per i praticanti di cui al Capo II.

Il Capo IV, che reca "Disposizioni concernenti l'attività "stragiudiziale", si compone di 10 articoli.

L'articolo 18 disciplina il compenso da liquidare per le prestazioni stragiudiziali, stabilendone la onnicomprensività in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

L'articolo 19 definisce i parametri generali per la determinazione dei compensi in analogia a quanto previsto per le cause di cui al Capo II e al Capo III.

L'articolo 20 prevede la autonoma determinazione del compenso per l'attività stragiudiziale che, pur connessa ad un giudizio, abbia una sua autonoma rilevanza.

Gli articoli da 21 a 25 recano disposizioni speculari agli articoli 6, 7, 8, 9 e, ancora, 7 in materia, rispettivamente, di : determinazione del valore dell'affare (art. 21), cause di valore superiore a 520.000 euro (art. 22), pluralità di difensori e società professionali (art. 23), praticanti avvocati abilitati al patrocinio (art. 24), incarichi non portati a termine (art. 25).

L'articolo 26 disciplina le prestazioni con compenso a percentuale: trattasi di prestazioni che non rientrano nel caso tipico dell'attività giudiziaria ma ne sono in qualche modo connesse, la cui particolare tipologia giustifica il ricorso ad un compenso a percentuale modulata secondo parametri indicati dalla norma stessa.

L'articolo 27 dispone in materia di trasferte ed è applicabile anche alle controversie di cui ai Capi II e III, giusta rinvio di cui agli articoli 11 e 15.

Il Capo V, che detta le disposizioni transitorie e dispone in tema di entrata in vigore del

temporali e, il secondo (art. 29), indica la data di entrata in vigore del regolamento.

III – Ritiene la Sezione che lo schema di regolamento proposto sia conforme, nei sensi di seguito indicati, alle finalità di garanzia della indipendenza e della autonomia degli avvocati (nella specie, con specifico riguardo al profilo economico, nel che è l'essenza stessa dello schema normativo), nonché di cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, postulata dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si concretizzano, per quanto concerne l'odierna proposta, nella definizione di un "sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi" nell'ottica della semplificazione del sistema di definizione degli onorari, cui si riferisce la relazione del Consiglio nazionale forense, il cui impianto è stato, in linea di massima e pur con le dovute rettifiche, recepito dalla stessa Amministrazione.

Il testo della proposta regolamentazione non si sottrae, peraltro, ad alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

III.1. – Il Collegio ha già osservato, al punto I dell'odierno parere, che particolare attenzione pone la relazione illustrativa ai parametri numerici indicati in gran parte delle tabelle, rilevando (quasi sempre) "un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali"; in altri termini – va ricordato – esponeva il Ministero che la proposta del Consiglio nazionale forense registrava, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli, cioè, di cui al D.M. 140/2012, determinati sulla base degli indici Istat per il periodo 2004-2012, con un incremento complessivo del 24,1%, "un incremento minimo del 50% e, più spesso – se non quasi sempre – un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo".

Va ancora ricordato, per completezza espositiva, che l'Amministrazione, ritenendo ingiustificato, sul piano tecnico e politico (anche con riguardo a precedenti rilievi di questo Consesso), tale incremento, ha provveduto alla modifica degli importi proposti, intervenendo sull'importo "medio" con una riduzione del 25%.

Precisava ancora la relazione che, nonostante tale "abbattimento", permaneva ancora

si aggiungevano le osservazioni dell'Ufficio Bilancio del Ministero, che rappresentavano “un rilevante aggravio di oneri economici connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360”.

Il che determinava l'Amministrazione a procedere ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici; ciò non evitava comunque una conclusione sull'entità dei parametri numerici indicati nelle tabelle, secondo cui gli stessi “hanno un valore *significativamente incrementato rispetto a quello delle tabelle del D.M. 140/2012*”.

Rilevato quanto sopra il Collegio si è fatto quindi doverosamente carico della questione concernente la misura dei parametri numerici individuati dall'Amministrazione, al fine di verificarne la legittimità, anche in funzione di una “facile” obiezione in ordine ad una ipotetica eccessività dei compensi previsti.

Va preliminarmente chiarito – ancora una volta – che i parametri indicati nello schema di decreto si applicano “quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge” (art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012 cit.).

Ciò posto, va osservato che, se può concettualmente configurarsi una forma di “dirigismo” per i riflessi pubblicistici di alcune professioni liberali, non può certamente non rilevarsi che la professione legale si inquadra, quanto ai compensi spettanti, in un contesto europeo, pressoché generalizzato, di “libero mercato”: di ciò risente la previsione di parametri che tendono, dichiaratamente, al “giusto compenso”, pur nell'incontrovertibile carattere di obbligatorietà del patrocinio legale, che non potrebbe, in astratto, non incidere sulla fruibilità del servizio pubblico erogato dai professionisti di cui trattasi in punto di logicità dei parametri stessi.

Ma lo schema di regolamento che ne occupa è specificatamente attuativo della legge 31

discostarsi.

In primo luogo, e in via assorbente, il terzo comma dell'articolo 13 della norma primaria, di cui alla legge n. 247 del 2012, stabilisce espressamente che "la pattuizione dei compensi è libera". Il che appare dirimente ai fini della esposta questione.

Quanto ai criteri per la definizione dei parametri, il successivo comma 7 prescrive esclusivamente che "i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi".

Nulla si dice in ordine alla misura del compenso; e nulla avrebbe potuto dire il comma 7, pena una evidente contraddittorietà interna rispetto alla prescrizione di cui al comma 3.

A tutto concedere, quanto alla ragionevolezza dei criteri, basti rinviare alle indicazioni specificatamente contenute nell'articolo 4 dello schema di regolamento.

La norma primaria circoscrive espressamente, in conclusione, la discrezionalità dell'Amministrazione nella materia di cui trattasi: il che non consente al Collegio di formulare ulteriori osservazioni che andrebbero ad impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione.

III.2. – A diversa conclusione si deve pervenire per quanto concerne il profilo della liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, per la quale gli importi vengono ridotti, di regola, del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, ultimo periodo, a fronte di quanto già previsto in materia civile (riduzione del 50 per cento).

Pur condividendo solo in parte le ragioni del minore abbattimento esposte nella relazione illustrativa (id est, specificità della attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona), non sembra al Collegio ragionevole l'assunto alla base del minore abbattimento, identificabile, sostanzialmente, in una ritenuta maggiore "dignità" dell'attività defensionale nel settore giudiziale di cui trattasi.

cento, avuto altresì riguardo alle esigenze di bilancio prospettate dal competente ufficio del Ministero e, non ultimo, alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, della norma primaria, secondo cui "dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

III.3 – Alcune annotazioni di carattere "strutturale" vanno riferite al preambolo dello schema normativo.

Si evidenzia, in primo luogo, al primo "Visto", che il riferimento all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 va più correttamente inserito in periodo immediatamente precedente a quello concernente la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il riferimento a quest'ultima va opportunamente riformulato nei seguenti termini: "Vista la nota del ..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Il periodo di cui al secondo "Visto" va riformulato come di seguito: "Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Occorre infine integrare il preambolo con il richiamo della proposta del CNF, inserendo, immediatamente prima del richiamo al parere del Consiglio di Stato, il seguente periodo: "Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 24 maggio 2013,".

Infine, il preambolo dello schema va integrato con l'indicazione dell'avvenuto adempimento dell'incombente di trasmissione dello stesso alle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che va inserita in periodo immediatamente successivo a quello relativo all'acquisizione del parere di questo Consesso e immediatamente prima del riferimento alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

III.4 – Quanto all'articolato, si osserva, con riguardo all'articolo 1, che dalla relativa intitolazione va espunto il periodo "Parametro generale del compenso"; il comma 2 va inserito, più propriamente, quale comma 1, nell'articolo 2; in tale articolo, l'attuale comma 1 assume la numerazione "2".

1, prima riga, dopo la parola “disciplina” vanno inserite le parole “per le prestazioni professionali” e, dopo la parola “avvocato”, va inserito il seguente periodo: “quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta”; alla terza riga, vanno soppresse le parole “giudiziale anche officiosa e” e sostituite dalla parola “nonché”; ancora alla terza riga, le parole “o prevista dalla legge” vanno sostituite dalle parole “o prestazioni officiose previste dalla legge”; alla fine del periodo, prima del punto, va inserito il seguente periodo: “, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.”

Relativamente all’articolo 2, secondo comma, seconda riga, le parole “liquidato un rimborso di spese forfettarie” vanno espunte dal testo e sostituite dalle altre *“dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie”*; alla terza riga, dopo la parola “compenso” va inserita la parola “totale”; ancora alla terza riga, fine periodo, dopo la parola prestazione, va inserito il seguente periodo: “fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferte.”

Quanto all’articolo 3, comma 1, prima riga, la parola “Quando” va sostituita dalle parole: “Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2”; dopo la parola “compensi” vanno inserite le seguenti: “ed i rimborsi”.

Al Capo II, nella intestazione, vanno espunte dal testo le parole “civile, amministrativa e tributaria”: ciò in quanto non si tiene conto di ulteriori sedi giudiziali esistenti, in Italia (ad esempio, Corte costituzionale) e all’estero (ad esempio, Corte di giustizia CE, CEDU, Tribunali internazionali in genere).

Nell’articolo 4, la intestazione va integrata, a fine periodo, con le parole “in sede giudiziale”; al comma 4, seconda riga, dopo la parola “professionale” vanno inserite le parole “nei confronti di questi”; al comma 8, prima riga, la parola “liquidato” va sostituita dalle parole “da liquidare”.

Nell’articolo 5, comma 1, prima riga, dopo le parole “il valore della causa” va inserito il

quanto al comma 3, va riproposto il rilievo della omessa considerazione di ulteriori organi giurisdizionali italiani e stranieri, con conseguente necessità di integrazione; al comma 5, prima riga, per evidente refuso, la parola “risulta” va sostituita dalla parola “risulti”; parimenti al comma 6, terza riga.

L'articolo 7, comma 1, seconda riga, dopo la parola “cessazione”, va integrato con le parole “per qualsiasi causa”.

Nell'articolo 11, comma 1, prima riga, le parole “l'avvocato” vanno sostituite dalle parole “all'avvocato”.

Nell'articolo 12, comma 1, prima riga, dopo la parola “compenso” vanno inserite le parole “spettante per l'attività-penale”; al comma 3, lettera a), prima riga, dopo le parole “per fase di studio”, prima della punteggiatura vanno inserite le parole “, ivi compresa l'attività investigativa”, con ciò recependo, almeno in parte, una esigenza già rilevata in occasione del parere emesso da questa Sezione in data 18 giugno 2013, numero 00161; sempre alla lettera a), seconda riga, dopo le parole “le relazioni o” va inserita la parola “i”.

Nell'articolo 13, comma 1, prima riga, dopo le parole “a termine”, vanno inserite le parole “per qualsiasi causa”.

Nell'articolo 19, ad inizio della prima riga, va indicata la numerazione del comma : “1.”; alla quarta riga, a fine periodo, dopo la parola “trattate” va inserita la punteggiatura; alla quinta riga, prima della parola “contrastati”, la parola “dei” va espunta e sostituita dalla parola “di”.

Nell'articolo 21, comma 1, prima riga, dopo la parola “determinato” va inserito il periodo “- salvo quanto diversamente disposto dal presente comma -”; sempre alla prima riga del comma 1, dopo la parola “il valore”, va espunta dal testo la parola “della”; parimenti, alla quarta riga, prima della parola “legislazione”, la parola “alla” va sostituita dalla parola “della”; al comma 5, prima riga, prima della parola “riguardo”, la parola “avrà” va sostituita dalla parola “ha”; al comma 6, seconda riga, dopo la parola “enunciati”, le parole “la stessa” vanno sostituite dalle parole “lo stesso”; dopo il

Nell'intestazione dell'articolo 23, dopo la parola "società", va espunta dal testo la parola "di".

Nell'intestazione dell'articolo 25, la parola "al" va sostituita dalla parola "a"; alla seconda riga, dopo la parola "cessazione", vanno inserite le parole "per qualsiasi causa".


IV – In conclusione, il Collegio ritiene di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di regolamento proposto, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.


L'ESTENSORE

Bruno Mollica



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

